

Raiffeisen Index Fonds

Fondo contrattuale di investimento di diritto svizzero
del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali» con comparti

Prospetto con contratto del fondo integrato del Dicembre 2023

Indice

Parte I - Prospetto	4
1. Informazioni riguardanti il fondo multicomparto e i comparti	4
1.1. Costituzione del fondo multicomparto in Svizzera	4
1.2. Durata	4
1.3. Disposizioni fiscali rilevanti per il fondo multicomparto	4
1.4. Esercizio contabile	6
1.5. Società di audit	6
1.6. Quote	7
1.7. Quotazione e negoziazione	7
1.8. Condizioni per l'emissione e il riscatto di quote dei comparti	7
1.9. Impiego dei dividendi	8
1.10. Obiettivo e politica d'investimento del comparto	8
1.10.1 Obiettivo di investimento dei comparti	8
1.10.2 Politica di investimento dei comparti	8
1.10.3 Utilizzo di strumenti derivati	11
1.10.4 Vantaggi e svantaggi di una struttura fondi di fondi (struttura «fund of funds»)	11
1.11. Valore netto d'inventario	12
1.12. Commissioni e spese accessorie	12
1.12.1 Commissioni e spese accessorie a carico del patrimonio del fondo (estratto del § 19 del contratto del fondo)	12
1.12.2 Total Expense Ratio	13
1.12.3 Pagamento di retrocessioni e ribassi	13
1.12.4 Commissioni e spese accessorie a carico dell'investitore (estratto del § 18 del contratto del fondo)	14
1.12.5 Accordi di ripartizione delle commissioni e vantaggi monetizzabili («soft commission»)	14
1.12.6 Collocamenti in investimenti collettivi di capitale collegati	14
1.13. Visione dei rapporti	14
1.14. Forma giuridica del fondo multicomparto	15
1.15. I rischi principali	15
1.16. Gestione del rischio di liquidità	15
2. Informazioni sulla direzione del fondo	16
2.1. Indicazioni generali sulla direzione del fondo	16
2.2. Ulteriori indicazioni sulla direzione del fondo	16
2.3. Organi amministrativi e di governo	16
2.4. Capitale sottoscritto e versato	16
2.5. Delega delle decisioni di investimento e altri compiti secondari	16
2.6. Esercizio di diritti societari e di creditore	17
3. Informazioni sulla banca depositaria	17
3.1. Indicazioni generali sulla banca depositaria	17
3.2. Ulteriori indicazioni sulla banca depositaria	17
4. Informazioni relative a terzi	18
4.1. Ufficio di pagamento	18
4.2. Distributori	18
4.3. Delega delle decisioni di investimento e altri compiti secondari	18
5. Ulteriori informazioni	19

5.1.	Indicazioni utili	19
5.2.	Pubblicazioni del fondo multicomparto	19
5.3.	Restrizioni di vendita	19
6.	Ulteriori informazioni sugli investimenti	20
6.1.	Risultati ottenuti finora	20
6.2.	Profilo dell'investitore tipo	20
7.	Disposizioni dettagliate	21
Parte II – Contratto del fondo		22
I	Fondamenti	22
§ 1	Denominazione, ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale	22
II	Diritti e obblighi delle parti contraenti	22
§ 2	Il contratto del fondo	22
§ 3	La direzione del fondo	22
§ 4	La banca depositaria	23
§ 5	Gli investitori	24
§ 6	Quote e classi di quote	26
III	Direttive della politica di investimento	27
A	Principi di investimento	27
§ 7	Rispetto dei principi di investimento	27
§ 8	Politica di investimento	27
§ 9	Mezzi liquidi	29
B	Tecniche e strumenti di investimento	29
§ 10	Prestiti di valori mobiliari	29
§ 11	Pronti contro termine	30
§ 12	Derivati	32
§ 13	Assunzione e concessione di crediti	34
§ 14	Impegni gravanti sul patrimonio del fondo	34
C	Limitazioni di investimento	34
§ 15	Ripartizione dei rischi	34
IV	Calcolo del valore netto d'inventario nonché emissione e riscatto delle quote	36
§ 16	Calcolo del valore netto d'inventario	36
§ 17	Emissione e riscatto di quote	37
V	Commissioni e spese accessorie	38
§ 18	Commissioni e spese a carico dell'investitore	38
§ 19	Commissioni e spese a carico del patrimonio del fondo	39
VI	Rendiconto e audit	40
§ 20	Rendiconto	40
§ 21	Audit	41
VII	Utilizzo del risultato	41
§ 22		41
VIII	Pubblicazioni del fondo multicomparto	41
§ 23		41
IX	Ristrutturazione e scioglimento	42
§ 24	Riunione	42

§ 25	Durata del fondo multicomparto e dei comparti e relativo scioglimento	43
X	Modifica del contratto del fondo	43
§ 26		43
XI	Diritto applicabile e foro	43
§ 27		43

Gestione e amministrazione

Direzione	FundPartner Solutions (Suisse) SA, Ginevra
Banca depositaria	Banque Pictet & Cie SA, Ginevra
Gestione patrimoniale	Pictet Asset Management SA, Ginevra
Società incaricata della gestione del sistema informatico, del calcolo del valore netto d'inventario (NAV) e dell'elaborazione dei mandati di sottoscrizione e rimborso.	FundPartner Solutions (Europe) SA, Lussemburgo
Società di audit del fondo multicomparto	PricewaterhouseCoopers, Ginevra

Parte I - Prospetto

Questo prospetto con contratto del fondo integrato, le informazioni chiave per l'investitore e/o il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori nonché l'ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo il rapporto annuale), costituiscono la base per tutte le sottoscrizioni di quote del comparto.

Fanno stato unicamente le informazioni contenute nel prospetto, nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e/ o del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o nel contratto del fondo.

1. Informazioni riguardanti il fondo multicomparto e i comparti

1.1. Costituzione del fondo multicomparto in Svizzera

Il contratto del fondo Raiffeisen Index Fonds (di seguito «fondo multicomparto») è stato redatto da FundPartner Solutions (Suisse) SA in qualità di direzione del fondo e presentato all'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) con il consenso di Banque Pictet & Cie SA in qualità di banca depositaria e approvato da quest'ultima per la prima volta il 7 dicembre 2010.

Il fondo multicomparto è suddiviso nei seguenti comparti:

- **Raiffeisen Index Fonds – SPI®**
- **Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®**

1.2. Durata

Il fondo multicomparto ha una durata illimitata.

1.3. Disposizioni fiscali rilevanti per il fondo multicomparto

Considerazioni generali

Le informazioni fiscali qui sopra riportate hanno scopi puramente informativi e fanno riferimento alla situazione legislativa e alla prassi attualmente note. Ogni cambiamento della legislazione, della giurisprudenza e/o della prassi delle autorità fiscali è espressamente riservato.

Il regime fiscale e le altre conseguenze per l'investitore che detiene, acquista o vende quote del fondo o quote del comparto si basano sulle disposizioni della legge fiscale vigente nel paese di domicilio o di residenza fiscale dell'investitore (in base alla cittadinanza).

Si ricorda che il domicilio non coincide necessariamente con quello della persona fisica o giuridica a nome della quale sono detenute le quote. In determinati casi, per il principio di trasparenza, l'autorità fiscale prende in considerazione il domicilio dell'avente diritto.

Spetta agli investitori determinare e sostenere le conseguenze fiscali dei loro investimenti, pertanto si consiglia loro di avvalersi della consulenza di un esperto in materia fiscale.

Regime fiscale in Svizzera

Il fondo multicomparto e i comparti non possiedono in Svizzera una personalità giuridica. Non sono soggetti né all'imposta sul reddito, né all'imposta sul capitale.

La direzione del fondo può richiedere per il comparto corrispondente il completo rimborso dell'imposta preventiva svizzera prelevata sui redditi svizzeri.

I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei paesi di investimento. Sulla base di vigenti convenzioni di doppia imposizione o accordi analoghi, la direzione del fondo richiede nel limite del possibile il rimborso di tali imposte per gli investitori domiciliati in Svizzera.

Scambio automatico internazionale di informazioni

I tre atti che costituiscono i fondamenti giuridici dello scambio automatico di dati e di informazioni (gli «Standard SAI»), vale a dire la Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE») sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, l'Accordo multilaterale tra le Autorità competenti riguardo lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari nonché la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), sono entrate in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017, in vista della raccolta dei primi dati nel 2017 e della loro condivisione a partire dal 2018 con gli Stati con cui lo scambio automatico è stato attivato bilateralmente.

Le disposizioni sopra indicate impongono agli istituti finanziari svizzeri di identificare i detentori degli averi finanziari e di appurare se essi risiedono fiscalmente in paesi con i quali la Svizzera pratica lo scambio automatico di dati e di informazioni, in particolare sulla base di un accordo bilaterale di condivisione delle informazioni fiscali. In tal caso, gli istituti finanziari svizzeri trasmettono le informazioni sui conti finanziari del detentore degli averi alle autorità fiscali svizzere, che a loro volta procedono, annualmente, al trasferimento automatico di tali informazioni alle autorità fiscali estere competenti. I portatori delle quote possono pertanto essere soggetti alla comunicazione di informazioni alle autorità fiscali svizzere e alle altre autorità fiscali competenti sulla base delle regole in vigore.

Il fondo si qualifica come istituzione finanziaria non dichiarante ai fini dello scambio automatico di informazioni ai sensi del Common Reporting Standard dell'OCSE in materia di dichiarazione e di due diligence per le informazioni relative ai conti finanziari.

I comparti non ammettono tra i detentori delle quote gli investitori che sono considerati come persone da assoggettare a una dichiarazione in base agli Standard SAI, incluse in particolare e in linea di principio (i) le persone fisiche, (ii) le entità non finanziarie attive («Active Non Financial Entity») e (iii) le entità non finanziarie passive («Passive Non Financial Entity»), comprese le entità finanziarie riclassificate come entità non finanziarie passive. Il fondo può imporre misure e/o restrizioni a tale riguardo, tra cui segnatamente il rifiuto degli ordini di sottoscrizione o il riscatto coatto delle quote, come descritto in modo più dettagliato alla successiva cifra 5.3 e nel contratto del fondo.

I titolari di quote sono invitati a rivolgersi ai loro consulenti professionali per conoscere le conseguenze fiscali e di altro tipo derivanti dall'attuazione dello scambio automatico di dati e informazioni.

Il fondo si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi sottoscrizione se le informazioni fornite da un investitore potenziale non soddisfano le condizioni stabilite dagli Standard SAI. Le disposizioni che precedono sono solo una sintesi delle differenti implicazioni degli Standard SAI. Si basano esclusivamente sulla loro interpretazione al momento attuale e non hanno la pretesa di essere esaustive. Queste disposizioni non costituiscono in alcun modo una consulenza in materia fiscale o di investimento e gli investitori devono pertanto rivolgersi ai loro consulenti finanziari o fiscali per conoscere tutte le implicazioni degli Standard SAI che potrebbero riguardarli.

Classe di quote A del comparto «SPI®»:

I redditi distribuiti dal comparto ad investitori domiciliati in Svizzera o all'estero sono assoggettati all'imposta preventiva svizzera (ritenuta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale distribuiti separatamente sono esenti da imposta preventiva.

Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l'imposta preventiva dichiarando i relativi redditi nella dichiarazione fiscale oppure presentando una richiesta di rimborso separata.

Gli investitori domiciliati all'estero possono chiedere il rimborso dell'imposta preventiva svizzera in base a eventuali convenzioni di doppia imposizione vigenti tra la Svizzera e i rispettivi paesi di domicilio. In mancanza di tali convenzioni non esiste alcuna possibilità di rimborso.

Classe di quote A del comparto «EURO STOXX50®»:

I redditi distribuiti dal comparto a investitori domiciliati in Svizzera sono assoggettati all'imposta preventiva svizzera (ritenuta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale distribuiti separatamente sono esenti da imposta preventiva.

Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l'imposta preventiva dichiarando i relativi redditi nella dichiarazione fiscale oppure presentando una richiesta di rimborso separata.

I redditi del relativo comparto, qualora provengano per un minimo dell'80% da fonti estere, possono essere distribuiti a investitori domiciliati all'estero senza deduzione dell'imposta preventiva. Deve però sussistere l'attestazione scritta di una banca in cui si conferma che le quote del fondo si trovano presso di essa nel deposito di un investitore domiciliato all'estero e che i redditi vengono accreditati sul suo conto (dichiarazione bancaria o affidavit).

Se un investitore domiciliato all'estero subisce una trattenuta dell'imposta preventiva a seguito della mancanza della dichiarazione bancaria, può richiederne il rimborso direttamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni a Berna, sulla base del diritto svizzero.

Regime fiscale statunitense

Lo statunitense Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA») mira a prevenire l'evasione fiscale negli USA, imponendo agli istituti finanziari esteri (non statunitensi) di comunicare all'autorità fiscale statunitense («Internal Revenue Service») informazioni concernenti i conti finanziari detenuti da investitori statunitensi fuori dagli USA. Dal 1° luglio 2014 i titoli statunitensi detenuti da un istituto finanziario estero che non rilascia un rendiconto finanziario ai sensi del FATCA, sono soggetti a una ritenuta fiscale statunitense del 30% sul ricavo lordo della vendita e sui proventi («imposta alla fonte FATCA»).

Conformemente all'accordo intergovernativo del 14 febbraio 2013 tra la Svizzera e gli USA («IGA») sull'attuazione del FATCA, i comparti considerati istituti finanziari esteri sono stati registrati come «deemed compliant» (ritenuto conforme) nel quadro del trattamento d'eccezione applicato ai «Qualifying Collective Investment Vehicle» («QCIV», veicolo di investimento collettivo qualificante), per non essere soggetti all'imposta alla fonte del FATCA. Al fine di ottenere e conservare tale status FATCA, i comparti consentono soltanto a istituti finanziari esteri partecipanti o a istituti «deemed compliant» – ai sensi delle «FATCA Final Regulations» statunitensi e dei vari IGA – di registrarsi come detentori di quote. Ne consegue che gli investitori possono sottoscrivere o detenere quote dei comparti solo tramite istituti finanziari esteri conformi al FATCA (ovvero tramite istituti finanziari esteri partecipanti o altri istituti finanziari esteri ritenuti conformi al FATCA ai sensi della definizione delle «FATCA Final Regulations» statunitensi e dell'IGA applicabile). Le quote possono essere trasferite, consegnate o vendute solo tramite un istituto finanziario estero conforme al FATCA. Il fondo multicomparto può adottare misure e/o restrizioni in materia, ad es. può rifiutare richieste di sottoscrizioni o procedere al riscatto coatto di quote, come specificato nel prosieguo e nel contratto del fondo, e/o trattenere l'imposta alla fonte FATCA su pagamenti nel caso di detentori di quote ritenuti «Recalcitrant Account» o «Non-Participating Foreign Financial Institution» ai sensi del FATCA. Il fondo multicomparto farà quanto in suo potere per adempiere a tutti gli obblighi del FATCA; tuttavia non è possibile garantire l'effettivo adempimento di tali obblighi, quindi l'esenzione dall'imposta alla fonte FATCA.

Gli istituti finanziari esteri non conformi al FATCA non possono farsi registrare come detentori di quote di un comparto e le quote possono essere soggette a riscatto coatto ove ciò fosse necessario per garantire il rispetto dello status di QCIV del relativo comparto ai sensi del FATCA.

1.4. Esercizio contabile

L'esercizio contabile decorre dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

1.5. Società di audit

La società di audit è PricewaterhouseCoopers SA, Ginevra.

1.6. Quote

Di regola, le quote non sono emesse in forma di titoli, ma soltanto contabilizzate. La consegna di quote non è consentita.

Sono autorizzati l'emissione e il riscatto di quote frazionate.

La direzione del fondo ha il diritto, conformemente al contratto del fondo e previa approvazione della banca depositaria e dell'autorità di vigilanza, di creare, sopprimere o riunire in qualsiasi momento diverse classi di quote.

Attualmente sono disponibili le seguenti classi di quote:

- La classe di quote a distribuzione A, aperta a tutti gli investitori.

L'investitore ha diritto soltanto al patrimonio e al reddito del comparto di cui partecipa. Solo il comparto in questione sarà responsabile degli impegni attribuibili ad esso.

Le classi di quote non rappresentano segmenti patrimoniali. Non è quindi escluso che una classe di quote debba rispondere per impegni di un'altra classe di quote, anche se di principio i costi sono imputati solo alla classe di quote che beneficia di una determinata prestazione.

1.7. Quotazione e negoziazione

Il fondo multicomparto non è né quotato né ammesso alla negoziazione.

1.8. Condizioni per l'emissione e il riscatto di quote dei comparti

Le quote dei comparti possono essere emesse o riscattate ogni giorno lavorativo bancario (da lunedì a venerdì). Emissioni e riscatti non sono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, Capodanno, Festa Nazionale, ecc.), né nei giorni in cui le borse o i mercati dei paesi in cui il patrimonio del comparto è maggiormente investito sono chiusi, o in caso di circostanze eccezionali ai sensi del § 17 cifra 4 del contratto del fondo.

Comparti «SPI®» ed «EURO STOXX50®»:

Le richieste di sottoscrizione e di riscatto presentate alla banca depositaria al più tardi entro le ore 15.00 di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell'ordine), sono eseguite il giorno bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore d'inventario calcolato quel giorno. Il valore netto d'inventario non è pertanto noto al momento del conferimento dell'ordine di sottoscrizione e di riscatto («Forward Pricing»). Esso viene calcolato in base ai corsi di chiusura del giorno di conferimento dell'ordine.

La data di valuta è di 2 giorni lavorativi bancari dopo la data dell'ordine.

Ai sensi del § 16 cifra 8 del contratto del fondo, i costi di adeguamento sostenuti in caso di riallocazione del portafoglio sono calcolati secondo il metodo «Swinging Single Pricing» (di seguito «SSP»).

Nel metodo «Swinging Single Pricing», nel calcolo del NAV si tiene conto anche dei costi di adeguamento sostenuti nelle riallocazioni del portafoglio. Il flusso di capitale netto derivante da sottoscrizioni e riscatti definisce il volume necessario per l'adeguamento del portafoglio. I costi di transazione sostenuti per le rettifiche del portafoglio nel giorno di negoziazione saranno a carico degli investitori che richiedono le sottoscrizioni o i riscatti.

Se le sottoscrizioni superano i riscatti in un determinato giorno di valutazione, la direzione del fondo del fondo aggiungerà al valore patrimoniale netto calcolato i costi di transazione sostenuti a seguito dell'adeguamento del portafoglio.

Se i riscatti superano le sottoscrizioni in un determinato giorno di valutazione, la direzione del fondo del fondo dedurrà i costi di transazione sostenuti a seguito dell'adeguamento del portafoglio dal valore patrimoniale netto calcolato.

I costi di transazione sono rappresentati da un importo forfetario calcolato sulla media degli stessi (cfr. la seguente cifra 1.12) e sono soggetti a controlli regolari.

I prezzi di emissione e riscatto sono arrotondati allo 0.01 CHF/EUR successivo. Il pagamento avviene il giorno lavorativo bancario successivo al giorno di valutazione.

1.9. Impiego dei dividendi

Il reddito netto del singolo comparto è distribuito annualmente agli investitori per ogni classe di quote al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, nell'unità di conto del comparto. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di effettuare distribuzioni intermedie degli utili.

1.10. Obiettivo e politica d'investimento del comparto

1.10.1 Obiettivo di investimento dei comparti

Raiffeisen Index Fonds – SPI®

L'obiettivo di questo comparto è di offrire agli investitori la possibilità di partecipare all'andamento del mercato azionario svizzero tramite un veicolo che rispecchia l'evoluzione del «Swiss Performance Index» (SPI®).

Raiffeisen Index Fonds – SPI® non è in alcun modo sostenuto, ceduto, venduto o pubblicizzato da SIX Swiss Exchange, la quale non garantisce in alcun modo, esplicitamente o implicitamente, i risultati eventualmente ottenuti mediante l'utilizzo dello SPI® e/o il livello raggiunto dall'indice in un determinato momento e in una determinata data. SIX Swiss Exchange non si assume alcuna responsabilità (per comportamento negligente o di altra natura) per eventuali errori inerenti all'indice e non è in alcun modo tenuta a comunicarli. SPI® è un marchio registrato di SIX Swiss Exchange.

Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®

L'obiettivo di questo comparto è offrire agli investitori la possibilità di partecipare all'andamento del mercato azionario europeo tramite un veicolo che rispecchia l'evoluzione dell'indice «EURO STOXX 50®».

1.10.2 Politica di investimento dei comparti

Raiffeisen Index Fonds – SPI®

La direzione del fondo investe il patrimonio del comparto prevalentemente in:

- a. azioni e altri diritti di partecipazione (quote sociali, buoni di partecipazione ecc.), nonché buoni di godimento di società appartenenti all'indice di riferimento;
- b. strumenti derivati sui summenzionati investimenti e sull'indice di riferimento;
- c. quote di investimenti collettivi, compresi ETF, che, secondo i relativi documenti, investono il patrimonio conformemente alle disposizioni di cui alla sopra citata lettera a);

La direzione del fondo può inoltre investire il patrimonio del comparto in:

- d. strumenti del mercato monetario;
- e. depositi a vista o a termine;
- f. strumenti derivati sugli investimenti sopra citati;
- g. quote di investimenti collettivi di capitale, compresi ETF, sugli investimenti sopra citati.

La direzione del fondo può investire, previa deduzione delle liquidità, fino al 49% del patrimonio del comparto in quote di investimenti collettivi di capitale.

Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®

La direzione del fondo investe il patrimonio del comparto prevalentemente in:

- a. azioni e altri diritti di partecipazione (quote sociali, buoni di partecipazione ecc.), buoni di godimento di società appartenenti all'indice di riferimento;
- b. strumenti derivati sui summenzionati investimenti e sull'indice di riferimento;
- c. quote di investimenti collettivi, compresi ETF, che, secondo i relativi documenti, investono il patrimonio conformemente alle disposizioni di cui alla sopra citata lettera a);

La direzione del fondo può inoltre investire il patrimonio del comparto in:

- d. strumenti del mercato monetario;
- e. depositi a vista o a termine;
- f. strumenti derivati sugli investimenti sopra citati;
- g. quote di investimenti collettivi di capitale, compresi ETF, sugli investimenti sopra citati.

La direzione del fondo può investire, previa deduzione delle liquidità, fino al 49% del patrimonio del comparto in quote di investimenti collettivi di capitale.

La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del dei comparti, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.

La direzione del fondo può investire fino al 35% del patrimonio dei comparti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, se questi sono emessi o garantiti da uno Stato o un ente di diritto pubblico dell'OCSE, oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico alle quali appartiene la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.

L'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha accordato a FundPartner Solutions (Suisse) SA l'autorizzazione a investire per i comparti di Raiffeisen Index Fonds fino al 100% del loro patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, sempre che questi siano emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico, alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea. I menzionati emittenti rispettivamente garanti ammessi sono:

- gli Stati membri dell'OCSE
- la Banca africana di sviluppo
- la Banca asiatica di sviluppo
- la Banca europea per gli investimenti
- Eurofima
- la Banca interamericana di sviluppo
- la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
- il Consiglio d'Europa
- l'Unione europea
- la Società finanziaria internazionale
- la Nordic Investment Bank
- la Banca mondiale
- le banche centrali degli Stati membri dell'OCSE

In base all'Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale («OICol-FINMA») del 27 agosto 2014, i valori mobiliari accettati a garanzia nell'ambito di tecniche di investimento o operazioni OTC devono soddisfare determinati requisiti.

1. Sono ammessi a garanzia gli strumenti che:

- presentano un'elevata liquidità e vengono scambiati in borsa o in un altro mercato regolamentato aperto al pubblico a un prezzo trasparente. Tali strumenti possono avere scadenza breve ed essere emessi a un prezzo che si avvicina alla valutazione prima della vendita;
- vengono valutati almeno ogni giorno di contrattazione. In caso di elevata volatilità dei prezzi si applicano adeguati margini di sicurezza prudenziali;
- non sono stati emessi dalla controparte o da una società appartenente o legata alla controparte;
- sono emessi da un soggetto con un elevato grado di solvibilità.

2. È necessaria una copertura nei seguenti casi:

- le garanzie sono adeguatamente diversificate a livello di paesi, mercati ed emittenti. La diversificazione degli emittenti si considera adeguata quando i titoli di un singolo emittente non costituiscono oltre il 20% del valore netto d'inventario. Sono ammesse deroghe (i) qualora le garanzie soddisfino i requisiti di cui all'art.83 cpv. 1 OICol, ovvero siano emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE, da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organismi internazionali di diritto pubblico cui appartiene la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea e in tal caso la percentuale sopracitata può essere elevata fino al 35% del NAV; oppure (ii) qualora siano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'art. 83 cpv. 2 OICol e in questo caso la percentuale sopracitata può essere innalzata fino al 100% del NAV. Se le garanzie sono prestate da più controparti, è necessario assicurare una visibilità complessiva;
- in caso di insolvenza della controparte, la direzione del fondo o i suoi incaricati devono avere il potere e la facoltà di disporre delle garanzie in qualunque momento e senza il coinvolgimento o l'autorizzazione della controparte;
- la direzione del fondo o i suoi incaricati non possono prestare, ricostituire in pegno, vendere o reinvestire nell'ambito di operazioni di pronti contro termine o a copertura di impegni assunti attraverso strumenti finanziari derivati le garanzie costituite in pegno nei loro confronti o la cui proprietà è stata loro trasferita. Le garanzie in contanti («cash collateral») possono essere investite sotto forma di liquidità nella rispettiva valuta oppure in titoli di Stato di qualità elevata, nonché, direttamente o indirettamente, in strumenti del mercato monetario a breve. Possono essere inoltre utilizzate in operazioni di Reverse Repo;
- qualora l'ammontare delle garanzie ricevute sia superiore al 30% del patrimonio del fondo, la direzione del fondo o i suoi incaricati devono assicurare l'adeguata rilevazione e il monitoraggio dei rischi di liquidità. A tal fine è necessario condurre stress test periodici che prendano in considerazione condizioni di liquidità normali e straordinarie. I relativi controlli devono essere documentati;
- la direzione del fondo o i suoi incaricati devono essere in grado di ricondurre eventuali richieste inevase in seguito alla liquidazione delle garanzie al fondo di investimento i cui asset costituivano l'oggetto delle operazioni sottostanti.

3. La direzione del fondo o i suoi incaricati stabiliscono adeguati margini di sicurezza.

4. Le garanzie in contanti possono essere reinvestite nell'ambito di una strategia di investimento a condizione che tale strategia (i) comprenda tutti i tipi di strumenti accettati a garanzia e (ii) tenga conto delle caratteristiche delle garanzie, come volatilità e rischio di default dell'emittente. I rischi relativi al reinvestimento di garanzie in contanti rientrano nella gestione del rischio di portafoglio del fondo multicomparto.

1.10.3 Utilizzo di strumenti derivati

La direzione del fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati. L'utilizzo di derivati non deve tuttavia comportare deviazioni dall'obiettivo di investimento o modifiche delle caratteristiche del fondo, anche in condizioni di mercato straordinarie. Per la misurazione del rischio viene applicato l'approccio Commitment I.

I derivati sono parte integrante della strategia di investimento e vengono utilizzati non solo per la copertura di posizioni di investimento.

Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, gli strumenti derivati possono essere utilizzati solo a scopo di copertura. È riservata la copertura di rischi di mercato, di tasso d'interesse e di credito nel caso di investimenti collettivi di capitale, sempreché tali rischi siano determinabili e misurabili con certezza.

È permesso l'utilizzo di forme base di derivati nonché di derivati esotici, come descritti più in dettaglio nel contratto del fondo (cfr. § 12), a condizione che i loro sottostanti siano ammessi come investimenti nella politica di investimento. I derivati possono essere quotati in borsa o trattati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico, o conclusi OTC (over-the-counter). Sono soggetti al rischio di controparte oltre che al rischio di mercato; in altri termini, vi è il rischio che la controparte contrattuale venga meno ai suoi obblighi e causi di conseguenza un danno finanziario.

Si avvisano gli investitori che l'acquisto di derivati comporta determinati rischi che possono avere effetti negativi sulla performance del comparto. In particolare, l'utilizzo di derivati aventi a oggetto operazioni con controparti può provocare perdite considerevoli in caso di inadempienza della controparte.

Oltre ai Credit Default Swaps (CDS), è possibile l'acquisto di tutti gli altri tipi di derivati su crediti (ad es. Total Return Swaps [TRS], Credit Spread Options [CSO], Credit Linked Notes [CLN]), che permettono di trasferire i rischi di credito a terzi, cosiddetti «acquirenti del rischio». Gli acquirenti sono indennizzati sotto forma di premio. L'ammontare di tale premio dipende tra l'altro dalla probabilità di effettiva insolvenza e dall'ammontare massimo del danno; questi due fattori sono di norma difficilmente valutabili, cosa che aumenta il rischio legato ai derivati su crediti. I comparti possono operare sia in qualità di venditore che di acquirente del rischio.

L'utilizzo di derivati può creare un effetto leva («leverage») sul comparto oppure dare luogo a una vendita allo scoperto. L'investimento totale in derivati può rappresentare fino al 100% del valore netto di un comparto e l'investimento totale del comparto può così elevarsi fino al 200% del proprio patrimonio netto.

1.10.4 Vantaggi e svantaggi di una struttura fondi di fondi (struttura «fund of funds»)

Dato che alcuni comparti possono investire prevalentemente in altri investimenti collettivi di capitale ed effettuare investimenti diretti soltanto in misura limitata, tali comparti possono essere considerati fondi di fondi («fund of funds»). Gli investimenti collettivi di capitale, detti anche «fondi sottostanti», seguono orientamenti e strategie di investimento diversi. Una tale struttura di fondi di fondi prevede una diversificazione e limita il rischio alle perdite che possono subire i singoli fondi sottostanti. I principali vantaggi e svantaggi di una struttura di fondi di fondi rispetto agli investimenti diretti sono i seguenti.

Vantaggi:

- ripartizione del rischio tendenzialmente ampia su orientamenti e strategie di investimento diversi;
- volatilità tendenzialmente inferiore;
- procedura di selezione professionale e completa dei gestori secondo criteri qualitativi e quantitativi;
- possibilità offerta dagli strumenti di investimento collettivi di investire in questa categoria di investimento anche a quegli investitori che, a fronte dell'elevato investimento minimo, non possono accedere direttamente ai fondi sottostanti o che per altri motivi vogliono limitare il loro impegno.

Svantaggi:

- possibile penalizzazione della performance a seguito dell'ampia ripartizione del rischio;
- ai fondi sottostanti vengono addebitate spese che vanno ad aggiungersi ai costi diretti applicati dal fondo che effettua l'investimento.

Si attira l'attenzione degli investitori sul fatto che alcune spese di un fondo di fondi (ad es. commissioni di gestione della direzione del fondo, spese di verifica, spese per il calcolo del valore netto d'inventario ecc.) possono risultare doppie, ossia una volta legate al fondo di fondi e una volta date dai fondi sottostanti in cui il fondo di fondi investe il suo patrimonio.

Inoltre i comparti possono investire una parte importante del loro patrimonio in strumenti di società del Gruppo Pictet.

Procedura di selezione nell'acquisto di fondi sottostanti

Nella scelta e nel monitoraggio di fondi sottostanti si applica un'attenta procedura di selezione e controllo, che comprende diversi criteri qualitativi e quantitativi. Vengono scelti soltanto quei fondi sottostanti che sono in linea con le prescrizioni di investimento del contratto del fondo. I fondi sottostanti acquisiti vengono regolarmente verificati in merito all'osservanza dei criteri di selezione e alla conformità con le disposizioni di investimento del contratto del fondo.

Diritto d'informazione

Gli investitori ricevono in qualsiasi momento dalla direzione del fondo le informazioni necessarie sui fondi sottostanti in cui la direzione del fondo investe.

1.11. Valore netto d'inventario

Il valore netto d'inventario della quota di una classe di un comparto corrisponde al valore di mercato della parte del patrimonio di tale comparto rappresentata da tale classe, dedotti gli impegni di tale comparto a essa attinenti, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione. Viene arrotondato a 0,01 di CHF/EUR.

1.12. Commissioni e spese accessorie

1.12.1 Commissioni e spese accessorie a carico del patrimonio del fondo (estratto del § 19 del contratto del fondo)

Le retrocessioni e i ribassi sono pagati dalla commissione di gestione della direzione del fondo elencata di seguito, in conformità alla cifra 1.12.3 del prospetto informativo.

Classe di quote A

Commissione di gestione della direzione del fondo al massimo 0,50% p.a.

Questa commissione viene utilizzata per la direzione, la gestione patrimoniale, la consulenza in materia di investimenti, l'attività di distribuzione del fondo multicomparto e dei comparti, nonché per la remunerazione dei servizi della banca depositaria come la custodia del patrimonio del fondo, il disbrigo del traffico pagamenti e gli altri compiti descritti nel § 4.

Per il pagamento del reddito annuo agli investitori, la banca depositaria addebita ai comparti una commissione massima dell'1% dell'importo lordo distribuito.

Possono inoltre essere addebitate ai comparti le commissioni e le spese accessorie elencate nel § 19 del contratto del fondo.

Le aliquote effettive per ogni comparto sono indicate nel rapporto annuale e semestrale.

1.12.2 Total Expense Ratio

Il coefficiente dei costi complessivi imputati correntemente al patrimonio del fondo (Total Expense Ratio, TER) è ammontato a:

Raiffeisen Index Fonds – SPI®

Classe di quota	2019	2020	2021	2022	2023
A	0,42%	0,44%	0,43%	0,41%	0,42%

Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®

Classe di quota	2019	2020	2021	2022	2023
A	0,54%	0,56%	0,55%	0,53%	0,54%

1.12.3 Pagamento di retrocessioni e ribassi

La direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l'attività di distribuzione di quote in Svizzera e/o dalla Svizzera. Le retrocessioni servono in particolare per retribuire i seguenti servizi:

- predisposizione di procedure per la sottoscrizione e la detenzione o la custodia di quote;
- messa a disposizione e consegna di documenti di marketing e legali;
- accessibilità o inoltro di pubblicazioni prescritte dalla legge e di altro tipo;
- adempimento degli obblighi di due diligence, ad esempio in materia di riciclaggio di denaro, chiarimento delle esigenze dei clienti e limitazioni di distribuzione;
- chiarimenti e risposte a quesiti sul prodotto di investimento o a domande specifiche da parte degli investitori;
- predisposizione di materiale di ricerca sul fondo;
- gestione delle relazioni a livello centrale;
- formazione dei consulenti per la clientela in materia di investimenti collettivi di capitali;
- incarico e sorveglianza di altri distributori.

Le retrocessioni non sono da considerare ribassi anche se in definitiva vengono riversate interamente o parzialmente agli investitori.

I beneficiari delle retrocessioni devono garantire una comunicazione trasparente, informando di propria iniziativa e gratuitamente gli investitori circa l'ammontare dei compensi che potrebbero percepire per l'attività di distribuzione.

Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni sono tenuti a comunicare gli importi effettivamente ricevuti a titolo di compenso per la distribuzione dei rispettivi investimenti collettivi di capitale.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la direzione del fondo e i suoi mandatari sono autorizzati a versare eventuali ribassi direttamente a investitori che ne fanno richiesta. Tali ribassi sono destinati a ridurre le commissioni e/o i costi a carico degli investitori in questione. I ribassi sono ammessi se:

- vengono pagati attingendo a commissioni percepite e, pertanto, non vanno a gravare ulteriormente sul patrimonio del fondo;
- sono accordati sulla base di criteri oggettivi;
- a beneficiarne, nella stessa misura e nei medesimi termini di tempo, sono tutti gli investitori che soddisfano tali criteri e che ne fanno richiesta.

I criteri oggettivi per la concessione di ribassi da parte della direzione del fondo sono:

-
- il volume di sottoscrizione e/o il volume complessivo di quote detenute dell'investimento collettivo di capitale in questione o eventualmente di prodotti della gamma del rispettivo promotore;
 - l'ammontare delle commissioni generate dall'investitore;
 - gli orientamenti dell'investitore (ad es. durata prevista dell'investimento);
 - la disponibilità di sostegno dell'investitore nella fase di lancio dell'investimento collettivo di capitale.

Su richiesta dell'investitore, la direzione del fondo pubblica gratuitamente l'ammontare dei ribassi in questione.

1.12.4 Commissioni e spese accessorie a carico dell'investitore (estratto del § 18 del contratto del fondo)

- Commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero: max. 3%
- Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero: nessuna

Spese accessorie a favore del patrimonio dei comparti, causate dall'investimento dell'importo versato oppure dalla vendita di investimenti (§ 17 cifra 4 del contratto del fondo)

Supplementi o diminuzioni sul valore netto d'inventario che corrispondono ai costi di transazione medi:

- Raiffeisen Index Fonds - SPI®
Sottoscrizione e riscatto: max. 0,05%
- Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®
Sottoscrizione: max. 0,30%
Riscatto: max. 0,25%

1.12.5 Accordi di ripartizione delle commissioni e vantaggi monetizzabili («soft commission»)

La direzione del fondo non ha concluso accordi di ripartizione delle commissioni.

La direzione del fondo non ha concluso accordi relativi a «soft commission».

1.12.6 Collocamenti in investimenti collettivi di capitale collegati

In caso di collocamenti in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione del fondo oppure da una società alla quale la direzione del fondo è legata da una gestione comune, dal controllo o da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, non viene addebitata alcuna commissione di emissione e di riscatto.

1.13. Visione dei rapporti

Il prospetto integrante il contratto del fondo, come pure le informazioni chiave per l'investitore, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e i rapporti annuali e semestrali, possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori autorizzati.

1.14. Forma giuridica del fondo multicomparto

Il fondo multicomparto è un fondo multicomparto contrattuale di diritto svizzero del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006.

I comparti si basano su un contratto di investimento collettivo (contratto del fondo), nel quale la direzione del fondo si impegna a far partecipare l'investitore al fondo proporzionalmente alle Quote acquistate al corrispondente comparto, nonché a gestire il comparto in modo autonomo e a proprio nome, conformemente alle disposizioni di legge e del contratto del fondo. La banca depositaria è parte contraente conformemente ai compiti che le sono conferiti dalla legge e dal contratto del fondo.

1.15. I rischi principali

I comparti sono esposti ai rischi dei rispettivi investimenti, tra cui:

- rischi specifici di un determinato mercato
- fluttuazioni dei cambi
- rischi specifici di una determinata asset class
- fluttuazioni dei tassi d'interesse.

Il valore del fondo multicomparto di investimento si basa sul valore di mercato dei suoi investimenti. Il valore netto d'inventario può oscillare notevolmente a seconda della tendenza generale della borsa e dell'andamento dei titoli presenti nei comparti. Non si può escludere che nel corso di un periodo di tempo prolungato il valore risulti irrilevante. Non è possibile garantire che l'investitore consegua un determinato profitto e che possa ottenere il rimborso delle quote detenute a un determinato prezzo.

I comparti sono inoltre esposti in particolare ai seguenti rischi:

- **Rischio di liquidità:** in condizioni di mercato insolite o se il volume delle contrattazioni è particolarmente scarso, può risultare difficile per il comparto valutare e/o negoziare alcuni investimenti e far fronte a consistenti richieste di rimborso.
- **Rischio operativo:** il comparto è esposto al rischio di perdite consistenti a causa di errori umani, errori di sistema e valutazioni errate dei titoli sottostanti.
- **Rischio di controparte:** il ricorso a strumenti derivati, ovvero operazioni con controparti, può causare perdite considerevoli in caso di inadempienza della controparte.
- **Rischio di esecuzione:** con l'investimento sui mercati finanziari il comparto è esposto al rischio di ribasso nelle transazioni effettuate e al rischio che i titoli non vengano trasferiti tempestivamente o non vengano trasferiti affatto.

1.16. Gestione del rischio di liquidità

La direzione del fondo dovrà garantire un'adeguata gestione della liquidità. Valuta e documenta regolarmente la liquidità dei singoli investimenti in relazione alla loro vendibilità e del fondo multicomparto e dei comparti in relazione alle condizioni di riscatto in vari scenari. A tal fine, sono stati definiti e implementati dei processi che consentono l'identificazione, la sorveglianza e la segnalazione di questi rischi. Per l'identificazione dei rischi di liquidità degli investimenti e per il calcolo delle singole soglie di liquidità a livello di fondo multicomparto e di comparto, la direzione del fondo si affida a modelli testati dal mercato.

2. Informazioni sulla direzione del fondo

2.1. Indicazioni generali sulla direzione del fondo

FundPartner Solutions (Suisse) SA è responsabile della direzione del fondo. La direzione del fondo, una società anonima con sede in Route des Acacias 60, 1211 Ginevra 73, gestisce fondi di investimento sin dalla sua fondazione nel 2012.

2.2. Ulteriori indicazioni sulla direzione del fondo

La direzione del fondo amministra in Svizzera fondi di diritto svizzero, ma prevede di operare in qualità di rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri e di amministratrice di SICAV di diritto svizzero.

FundPartner Solutions (Suisse) SA
60, route des Acacias
1211 Ginevra 73

2.3. Organi amministrativi e di governo

Consiglio di amministrazione

- Marc Briol, presidente, Banque Pictet & Cie SA
- François Rayroux, vicepresidente, membro indipendente
- Christoph Lanter, membro indipendente
- Rémy Obermann, membro, Banque Pictet & Cie SA
- Dorian Jacob, membro, FundPartner Solutions (Europe) SA
- Ilan Mizrahi, delegato

Direzione

- Ilan Mizrahi, amministratore delegato, delegato del consiglio di amministrazione
- Richard Millet, responsabile dell'amministrazione del fondo
- Istvan Nagy, Responsabile del reparto Risk Management

I membri della direzione non hanno altre attività esecutive oltre a quelle svolte nell'ambito della loro funzione presso FundPartner Solutions (Suisse) SA.

2.4. Capitale sottoscritto e versato

Il capitale azionario sottoscritto dalla direzione del fondo ammonta a CHF 10 milioni. Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative con un valore nominale di CHF 1'000.-- o CHF 10'000.--. Il capitale azionario è interamente versato.

2.5. Delega delle decisioni di investimento e altri compiti secondari

Decisioni di investimento

Le decisioni di investimento riguardanti i comparti sono delegate a Pictet Asset Management SA, 1211 Ginevra 73. Pictet Asset Management SA è soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Consulenza di investimento

Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo, ha ricevuto l'incarico di consulente per gli investimenti di tutti i comparti del fondo multicomparto senza poteri decisionali.

Gestione del sistema informatico e del calcolo del valore netto d'inventario

Il calcolo del valore netto d'inventario (NAV) dei comparti è delegato a FundPartner Solutions (Europe) SA, Lussemburgo.

Pooling

La direzione del fondo è autorizzata, ai sensi del § 3 cifra 6 del contratto del fondo, ad amministrare collettivamente parti o la totalità del patrimonio di diversi fondi d'investimento e comparti (pooling) se sono custoditi presso la stessa banca depositaria.

2.6. Esercizio di diritti societari e di creditore

La direzione del fondo esercita in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse degli investitori i diritti societari e di creditore connessi agli investimenti dei comparti gestiti. Su richiesta, la direzione del fondo fornisce agli investitori le informazioni sull'esercizio di tali diritti.

Nell'ambito delle operazioni ordinarie la direzione del fondo ha facoltà discrezionale di esercitare i diritti societari e di creditore oppure di delegarli alla banca depositaria o a terzi nonché di rinunciare all'esercizio di tali diritti.

In tutti gli atti con possibili effetti permanenti sugli interessi degli investitori, segnatamente nell'esercizio dei diritti societari e di creditore spettanti alla direzione del fondo in quanto azionista o creditrice della banca depositaria o di altre persone giuridiche a essa vicine, la direzione è tenuta a esercitare lei stessa il diritto di voto oppure a impartire esplicite istruzioni in merito. A tale riguardo essa può basarsi su informazioni che riceve dalla banca depositaria, dal gestore patrimoniale, dalla società, da consulenti in diritti di voto e altri terzi nonché dalla stampa.

3. Informazioni sulla banca depositaria

3.1. Indicazioni generali sulla banca depositaria

Le funzioni di banca depositaria sono esercitate da Banque Pictet & Cie SA, banchieri a Ginevra, fondata nel 1805 come società in accomandita.

3.2. Ulteriori indicazioni sulla banca depositaria

La banca depositaria opera prevalentemente nel campo della gestione patrimoniale.

La banca depositaria può delegare depositari terzi e centrali in Svizzera o all'estero, sempreché ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. La custodia di strumenti finanziari può essere trasferita ai sensi della clausola precedente solo a depositari terzi e/o centrali che siano soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione. Il trasferimento della custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o all'estero comporta in particolare rischi operativi, rischi di frode e rischi di insolvenza. Per ridurre al minimo questi rischi, la banca depositaria seleziona i depositari terzi e centrali sulla base di un'attenta due diligence, che viene rinnovata regolarmente. La banca depositaria dovrà inoltre garantire la segregazione dei titoli in custodia, al fine di proteggerli da eventuali insolvenze da parte dei depositari terzi e centrali.

La custodia di terzi e collettiva comporta, per la direzione del fondo, la perdita della proprietà individuale dei titoli depositati, dei quali diventa quindi solo comproprietaria. Inoltre, i depositari terzi e centrali, qualora non siano sottoposti a vigilanza, non sono tenuti a soddisfare i requisiti organizzativi richiesti alle banche svizzere.

La banca depositaria risponde per i danni causati dai mandatari se non è in grado di comprovare di aver agito con la debita diligenza nella loro scelta, istruzione e sorveglianza.

La banca depositaria è registrata presso le autorità fiscali statunitensi come *Participating Foreign Financial Institution* ai sensi delle sezioni 1471-1474 dell'*Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi relativi decreti, «FATCA»)* statunitense.

4. Informazioni relative a terzi

4.1. Ufficio di pagamento

L'ufficio di pagamento è Banque Pictet & Cie SA.

4.2. Distributori

FundPartner Solutions (Suisse) SA può incaricare distributori di fondi a svolgere attività di distribuzione del fondo multicomparto in Svizzera e dalla Svizzera. Tali distributori non sono remunerati direttamente a carico dei comparti.

4.3. Delega delle decisioni di investimento e altri compiti secondari

Decisioni di investimento

Le decisioni di investimento riguardanti i comparti del fondo multicomparto sono delegate a Pictet Asset Management SA, 1211 Ginevra 73. Pictet Asset Management SA è soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Pictet Asset Management SA si distingue per la sua lunga esperienza nella gestione patrimoniale per clienti istituzionali. I termini esatti del mandato sono regolati da un contratto stipulato tra FundPartner Solutions (Suisse) SA e Pictet Asset Management SA.

Consulenza di investimento

Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo, ha ricevuto l'incarico di consulente per gli investimenti di tutti i comparti del fondo multicomparto senza poteri decisionali.

Fornisce consulenza alla direzione del fondo nella ricerca, selezione e sostituzione dei gestori patrimoniali esterni, nonché nella configurazione e nella strutturazione dei comparti.

Gestione del sistema informatico e del calcolo del valore netto d'inventario

Il calcolo del valore netto d'inventario (NAV) dei comparti è delegato a FundPartner Solutions (Europe) SA, Lussemburgo. Le modalità precise di esecuzione del mandato sono disciplinate da un contratto stipulato tra la direzione del fondo e FundPartner Solutions (Europe) SA, che possiede una consolidata esperienza nella gestione di veicoli di investimento collettivo.

Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e di riscatto

L'elaborazione degli ordini di sottoscrizione e di riscatto è delegata da Banque Pictet & Cie SA a FundPartner Solutions (Europe) SA, Lussemburgo. Le modalità precise di esecuzione del mandato sono disciplinate da un contratto tra Banque Pictet & Cie SA e FundPartner Solutions (Europe) SA, che possiede una consolidata esperienza nella gestione di veicoli di investimento collettivo.

Gli investitori possono indirizzare a Banque Pictet & Cie SA in Svizzera gli ordini di sottoscrizione e riscatto di quote ivi depositate.

Per ottemperare alle disposizioni vigenti in Lussemburgo in materia di vigilanza, FundPartner Solutions (Europe) SA potrà inoltrare, al fine del trattamento, i dati comunicati dalla banca o direttamente dagli investitori al momento della sottoscrizione o del riscatto ad altre società del gruppo Pictet che dovranno osservare lo stesso grado di riservatezza.

5. Ulteriori informazioni

5.1. Indicazioni utili

Numero di valore/ISIN	SPI®		
	Classe di quote A:	12092756	CH0120927568
	EURO STOXX 50®		
	Classe di quote A:	12092758	CH0120927584
Unità di conto:	Raiffeisen Index Fonds - SPI®:		franchi svizzeri (CHF)
	Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®:		euro (EUR)

5.2. Pubblicazioni del fondo multicomparto

Ulteriori informazioni sul fondo multicomparto e sui comparti figurano nell'ultimo rapporto annuale e semestrale. Le informazioni più recenti sono inoltre disponibili in Internet all'indirizzo www.raiffeisen.ch.

In caso di modifiche al contratto del fondo, variazione della direzione del fondo o della banca depositaria, nonché in caso di scioglimento dei comparti, la direzione del fondo ne dà comunicazione sul sito www.swissfunddata.ch (Swiss Fund Data AG).

Il valore netto d'inventario per tutte le classi di quote viene pubblicato quotidianamente con la nota «commissione esclusa» per i singoli comparti sui siti www.swissfunddata.ch (Swiss Fund Data AG) e www.raiffeisen.ch.

5.3. Restrizioni di vendita

In caso di emissione e riscatto all'estero delle quote dei comparti, si applicano le disposizioni in vigore nel luogo della transazione.

- Attualmente le quote dei comparti non vengono distribuite all'estero.
- Le quote dei comparti non possono essere offerte, vendute o consegnate in Giappone.
- Le quote dei comparti non possono essere né offerte, né vendute, né consegnate negli USA. Le quote dei vari comparti inclusi nel presente fondo multicomparto non possono essere offerte, vendute o consegnate a cittadini statunitensi o a soggetti residenti negli USA e/o ad altre persone fisiche o giuridiche il cui reddito e/o i cui utili, indipendentemente dalla provenienza, sia/siano soggetti all'imposta statunitense sul reddito, nonché a persone che in base alla norma S del «Securities Act» statunitense del 1933 nella versione vigente e/o al «Commodity Exchange Act» statunitense nella versione di volta in volta vigente vengono considerate «US Person».

Per i motivi esposti nella cifra 1.3, le quote dei comparti possono essere offerte, trasferite o consegnate solo a investitori che siano istituti finanziari esteri conformi al FATCA, ovvero istituti finanziari esteri partecipanti oppure altri istituti finanziari esteri considerati conformi al FATCA ai sensi della definizione delle «FATCA Final Regulations» statunitensi e di un IGA applicabile. Come illustrato in dettaglio nel contratto del fondo, gli investitori non conformi al FATCA non possono detenere quote di comparti, e le quote possono

essere soggette a riscatto coatto ove ciò si rivelasse necessario ai sensi del FATCA per il rispetto dello status QCIV del comparto in questione.

Le quote dei comparti non possono essere offerte, vendute, cedute o consegnate a, o detenute da, investitori che siano (i) persone fisiche, o (ii) entità non finanziarie attive, o (iii) entità non finanziarie passive (comprese le entità finanziarie riclassificate come entità non finanziarie passive), secondo le definizioni contenute negli Standard SAI. Come dalle informazioni più dettagliate incluse nel contratto del fondo, gli investitori sopraindicati non possono detenere quote dei comparti e le quote possono essere soggette a riscatto coatto se questo viene considerato appropriato al fine di garantire la conformità del comparto al suo status e ai suoi obblighi ai sensi degli Standard SAI.

La direzione del fondo e la banca depositaria possono vietare o limitare la vendita, l'intermediazione o il trasferimento di quote nei confronti di persone fisiche o giuridiche in determinati paesi e territori.

6. Ulteriori informazioni sugli investimenti

6.1. Risultati ottenuti finora

Risultati ottenuti finora dal fondo multicomparto o dai comparti:

Raiffeisen Index Fonds – SPI®

Classe di quota	2019	2020	2021	2022	2023
A	29,79%	3,21%	22,68%	-16,66%	4,26%

Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®

Classe di quota	2019	2020	2021	2022	2023
A	27,73%	-3,26%	22,98%	-9,35%	12,27%

6.2. Profilo dell'investitore tipo

Il comparto **Raiffeisen Index Fonds – SPI®** è concepito come veicolo di investimento per gli investitori che:

- desiderano investire in azioni di società svizzere;
- sono disposti ad assumersi forti oscillazioni dei corsi e hanno pertanto una ridotta avversione al rischio;
- hanno un orizzonte di investimento a lungo termine (almeno 10 anni)
- hanno una propensione al rischio medio-alta

Il comparto **Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®** è concepito come veicolo di investimento per gli investitori che:

- desiderano investire in azioni di società europee
- sono disposti ad assumersi forti oscillazioni dei corsi e hanno pertanto una ridotta avversione al rischio;
- hanno un orizzonte di investimento a lungo termine (almeno 10 anni)
- hanno una propensione al rischio medio-alta

7. Disposizioni dettagliate

Tutte le indicazioni supplementari riguardanti il fondo multicomparto e i comparti, quali la valutazione del patrimonio, l'indicazione di tutte le commissioni e spese addebitate all'investitore e ai comparti, nonché l'impiego del risultato, sono riportate dettagliatamente nel contratto del fondo.

Parte II – Contratto del fondo

I Fondamenti

§ 1 Denominazione, ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale

1. Raiffeisen Index Fonds è un fondo di investimento contrattuale della categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» (di seguito «fondo multicomparto») con comparti ai sensi degli artt. 25 e seguenti in relazione agli artt. 68 e 92 e seguenti della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol). Attualmente sono disponibili i seguenti comparti:
 - Raiffeisen Index Fonds – SPI®
 - Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®
2. La direzione del fondo è FundPartner Solutions (Suisse) SA, Route des Acacias 60, 1211 Ginevra 73.
3. La banca depositaria è Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, 1211 Ginevra 73.
4. Il gestore patrimoniale è Pictet Asset Management SA, Route des Acacias 60, 1211 Ginevra 73.

II Diritti e obblighi delle parti contraenti

§ 2 Il contratto del fondo

I rapporti giuridici tra gli investitori da una parte, la direzione del fondo e la banca depositaria dall'altra sono regolati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.

§ 3 La direzione del fondo

1. La direzione del fondo amministra i comparti autonomamente a nome proprio e per conto degli investitori. Essa decide in particolare riguardo all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Alla direzione del fondo competono il calcolo del valore netto d'inventario dei comparti, la fissazione dei prezzi d'emissione e di riscatto delle quote nonché le distribuzioni degli utili. Essa fa valere tutti i diritti pertinenti al fondo multicomparto e ai comparti.
2. La direzione del fondo e i suoi mandatarî sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione per quanto riguarda comparti e fondo multicomparto. Operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori. Adottano le misure organizzative necessarie e indispensabili ad un'attività ineccepibile. Dovranno rendere conto degli investimenti collettivi di capitale che gestiscono e fornire informazioni su tutte le commissioni e i costi addebitati direttamente o indirettamente agli investitori e sui compensi ricevuti da terzi, in particolare commissioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La direzione del fondo può delegare a terzi le decisioni in materia di investimento nonché compiti parziali, per tutti i comparti o una loro parte, sempreché ciò sia nell'interesse di una gestione adeguata. Dovrà incaricare esclusivamente persone che dispongano di competenze, conoscenze ed esperienze indispensabili a questa attività e le licenze necessarie. Istruisce e sorveglia attentamente le terze parti coinvolte.

Le decisioni di investimento possono essere delegate solo a gestori patrimoniali che dispongono dell'autorizzazione necessaria.

La direzione del fondo rimane responsabile dell'adempimento dei doveri di vigilanza e salvaguarda gli interessi degli investitori nel delegare i compiti. La direzione del fondo è responsabile delle azioni delle persone a cui ha delegato dei compiti nonché delle proprie azioni.

4. Previo consenso della banca depositaria, la direzione del fondo può sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza eventuali modifiche al presente contratto (cfr. § 26). La direzione del fondo può presentare all'autorità di vigilanza nuovi comparti per ottenerne l'approvazione.
5. La direzione del fondo può raggruppare comparti con altri fondi di investimento o comparti secondo le disposizioni del § 24 o scioglierli secondo le disposizioni del § 25.
6. La direzione del fondo può gestire contemporaneamente una parte o la totalità dei comparti o del patrimonio di differenti fondi di investimento (pooling), se questi sono gestiti dalla medesima direzione del fondo e se il patrimonio è custodito dalla medesima banca depositaria. Il pooling non giustifica alcun costo supplementare per gli investitori. Inoltre, esso non fonda alcuna solidarietà tra i comparti o i fondi d'investimento partecipanti. La direzione del fondo è sempre in grado di assegnare gli investimenti del pool ai singoli comparti o fondi di investimento partecipanti. Il pool non costituisce alcun patrimonio proprio.
7. La direzione del fondo ha diritto alle remunerazioni previste ai § 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere a tali impegni.

§ 4 La banca depositaria

1. La banca depositaria custodisce il patrimonio dei comparti. Provvede all'emissione e al riscatto dei comparti e gestisce il traffico pagamenti per conto dei comparti.
2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione. Operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori. Adottano le misure organizzative necessarie e indispensabili ad un'attività ineccepibile. Dovranno rendere conto degli investimenti collettivi di capitale custoditi e fornire informazioni su tutte le commissioni e i costi addebitati direttamente o indirettamente agli investitori e sui compensi ricevuti da terzi, in particolare commissioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La banca depositaria è responsabile della gestione del conto e del deposito del fondo multicomparto e dei comparti, ma non può disporre autonomamente sul relativo patrimonio.
4. La banca depositaria garantisce che negli affari inerenti al patrimonio del fondo multicomparto e dei comparti il controvalore le sia trasferito entro i termini usuali. Essa informa la direzione del fondo qualora il controvalore non sia corrisposto entro il termine usuale e, se possibile, esige, in caso di mancato trasferimento, dalla controparte il risarcimento del valore patrimoniale interessato.
5. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i valori patrimoniali custoditi dei singoli fondi o dei singoli comparti.

Per i valori patrimoniali che non possono essere presi in custodia, la banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo e provvede alle adeguate registrazioni.

6. La banca depositaria può delegare la custodia del patrimonio di un comparto a depositari terzi e centrali in Svizzera o all'estero, sempreché ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. Essa controlla e sorveglia se tali depositari terzi o centrali da essa incaricati:
 - a) dispongono di un'organizzazione aziendale adeguata nonché delle garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei valori patrimoniali che vengono loro affidati;
 - b) sono assoggettati a una regolare revisione esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finanziari si trovino in loro possesso;

-
- c) sono in grado di custodire i valori patrimoniali loro affidati dalla banca depositaria in modo che essa possa identificarne in ogni momento l'appartenenza al patrimonio dei comparti mediante regolari aggiornamenti delle posizioni;
 - d) rispettano le vigenti prescrizioni della banca depositaria in materia di corretta esecuzione dei compiti loro delegati e di conflitti d'interesse.

La banca depositaria risponde per i danni causati dai mandatari se non è in grado di comprovare di aver agito con la debita diligenza nella loro scelta, istruzione e sorveglianza. Il prospetto contiene delle spiegazioni sui rischi inerenti al trasferimento della custodia a depositari terzi e centrali.

La custodia di strumenti finanziari può essere trasferita ai sensi della clausola precedente solo a depositari terzi e/o centrali che siano soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione. Gli investitori vanno informati nella documentazione del prodotto circa i termini della custodia da parte di depositari terzi o centrali non soggetti a vigilanza.

- 7. La banca depositaria provvede affinché la direzione del fondo rispetti la legge e il contratto del fondo. Essa controlla che il calcolo del valore netto di inventario e del prezzo di emissione e di riscatto delle quote, nonché le decisioni inerenti agli investimenti siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato conformemente a tale contratto. La banca depositaria non è responsabile della scelta degli investimenti effettuati dalla direzione del fondo nel quadro delle prescrizioni d'investimento.
- 8. La banca depositaria ha diritto alle remunerazioni previste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nella regolare esecuzione dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
- 9. La banca depositaria non è responsabile della custodia del patrimonio dei fondi sottostanti nei quali i comparti investono, a meno che questo compito non le venga delegato.

§ 5 Gli investitori

- 1. La cerchia degli investitori non è limitata.

Per singole classi sono possibili restrizioni ai sensi del § 6 cifra 4.

La direzione del fondo e la banca depositaria si assicurano che l'investitore soddisfi i requisiti riguardanti la cerchia degli investitori.

- 2. Tramite la sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, l'investitore acquisisce nei confronti della direzione del fondo il diritto alla partecipazione al patrimonio e al reddito di un comparto. Il diritto dell'investitore è rappresentato da quote.
- 3. L'investitore ha diritto soltanto al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipa. Solo il comparto in questione sarà responsabile degli impegni attribuibili ad esso.
- 4. L'investitore è tenuto unicamente al pagamento del controvalore delle quote del comparto che sottoscrive. È esclusa la responsabilità personale dell'investitore per quanto riguarda gli impegni del fondo multicomparto e dei comparti.
- 5. Su richiesta dell'investitore la direzione del fondo fornisce le necessarie informazioni in merito alle basi di calcolo del valore netto di inventario delle quote. La direzione del fondo, qualora l'investitore sia interessato a informazioni più dettagliate sulle singole operazioni come l'esercizio dei diritti societari e quelli di creditore, la gestione del rischio, è tenuta a fornirle in ogni momento. Gli investitori possono chiedere al tribunale della sede della direzione del fondo che la società di audit o un altro perito esamini i fatti per i quali sono necessari chiarimenti e presenti loro un rendiconto.

-
6. Gli investitori possono disdire in qualsiasi momento il contratto del fondo e richiedere al comparto il pagamento della loro quota in contanti.
 7. Le quote dei comparti non possono essere offerte, vendute, cedute o consegnate a, o detenute da, investitori che siano (i) persone fisiche, o (ii) entità non finanziarie passive (comprese le entità finanziarie riclassificate come entità non finanziarie passive), secondo le definizioni contenute negli Standard SAI. Gli investitori summenzionati non possono detenere quote dei comparti; tali quote possono essere soggette a riscatto coatto se ritenuto appropriato al fine di garantire la conformità del comparto al suo status e ai suoi obblighi ai sensi degli Standard SAI.
 8. Lo statunitense Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA») mira a prevenire l'evasione fiscale negli USA, imponendo agli istituti finanziari esteri (non statunitensi) di comunicare all'autorità fiscale statunitense («Internal Revenue Service») informazioni concernenti i conti finanziari detenuti da investitori statunitensi fuori dagli USA. Dal 1° luglio 2014 i titoli statunitensi detenuti da un istituto finanziario estero che non rilascia un rendiconto finanziario ai sensi del FATCA, sono soggetti a una ritenuta fiscale statunitense del 30% sul ricavo lordo della vendita e sui proventi («imposta alla fonte FATCA»). Gli investitori possono sottoscrivere o detenere quote dei comparti solo tramite istituti finanziari esteri conformi al FATCA (ovvero tramite istituti finanziari esteri partecipanti o altri istituti finanziari esteri ritenuti conformi al FATCA ai sensi della definizione delle «FATCA Final Regulations» statunitensi e dell'IGA applicabile). Le quote dei comparti possono essere trasferite, consegnate o vendute solo tramite un istituto finanziario estero conforme al FATCA. Agli istituti finanziari esteri è richiesto di dimostrare il loro status FATCA con documenti fiscali rilevanti, in particolare tramite il modulo «W-8BEN-E» dell'autorità fiscale statunitense «Internal Revenue Service» che, in base alle vigenti disposizioni, deve essere aggiornato regolarmente.
 9. Ogni investitore che sottoscrive una classe di quote dichiara di soddisfare i requisiti per la partecipazione al comparto o alla classe di quote. Gli investitori devono poter provare, su richiesta della direzione del fondo e/o della banca depositaria e dei suoi mandatari, che adempiono in ogni momento alle condizioni di legge e/o del contratto del fondo riguardanti la partecipazione al comparto o a determinate classi di quote. Inoltre, essi devono informare immediatamente la direzione del fondo, la banca depositaria o i suoi mandatari qualora non adempiano più a queste condizioni. La direzione del fondo, la banca depositaria e i suoi incaricati si riservano la facoltà di impedire l'acquisizione o il mantenimento del diritto di proprietà o dello stato di avente diritto economico su quote da parte di un soggetto qualora tale acquisizione o mantenimento risulti in una violazione di una legge o una disposizione svizzera o estera, esponga il fondo multicomparto o i relativi investitori a conseguenze normative o fiscali sfavorevoli (anche nell'ambito del FATCA e della LSAI), rifiutando le richieste di sottoscrizione o procedendo al riscatto coatto di quote ai sensi del § 5 cifre 11 e 12.
 10. Con la sottoscrizione o la detenzione di quote, gli investitori acconsentono che i loro dati personali possano essere rilevati, memorizzati, custoditi, inoltrati, elaborati e utilizzati genericamente dalla direzione del fondo, dalla banca depositaria o da uno dei suoi incaricati, che possono risiedere fuori dalla Svizzera, ma essere comunque soggetti a obblighi di riservatezza equivalenti. Tali dati vengono utilizzati soprattutto per l'amministrazione del conto, per evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, per l'identificazione fiscale, in particolare per il rispetto delle disposizioni del FATCA e degli Standard SAI. I dati personali degli investitori che rispondono ai criteri di un conto statunitense ai sensi del FATCA e/o di istituti finanziari esteri non conformi al FATCA, devono essere possibilmente comunicati all'autorità fiscale «Internal Revenue Service».
 11. Le quote di un investitore devono essere oggetto di ritiro coatto da parte della direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria, al rispettivo prezzo di riscatto, qualora:
 - a) fosse indispensabile tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
 - b) l'investitore non adempisse più ai requisiti legali o contrattuali per partecipare al comparto.

-
12. Inoltre, le quote di un investitore sono passibili di ritiro coatto da parte della direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria, al rispettivo prezzo di riscatto, qualora:
 - a) la partecipazione dell'investitore a un comparto del fondo multicomparto fosse suscettibile di ledere in maniera importante gli interessi economici degli altri investitori, segnatamente quando la partecipazione può comportare pregiudizi fiscali per il fondo multicomparto e/o un comparto in Svizzera e all'estero; tra questi figurano anche imposte o altri obblighi derivanti da disposizioni del FATCA e violazioni del FATCA o della LSAI;
 - b) l'investitore abbia acquistato o detenga quote violando le disposizioni di una vigente legge svizzera o estera, del presente contratto o del prospetto del fondo;
 - c) gli interessi economici degli investitori fossero lesi, segnatamente nei casi ove certi investitori tentano per mezzo di sistematiche sottoscrizioni di quote e immediati riscatti di realizzare dei vantaggi patrimoniali, sfruttando le differenze di tempo tra la determinazione del corso di chiusura e la valutazione del patrimonio del fondo (Market Timing).

§ 6 Quote e classi di quote

1. La direzione del fondo ha in qualsiasi momento la facoltà di creare, sopprimere o riunire per ogni comparto classi di quote con il consenso della banca depositaria e l'approvazione dell'autorità di vigilanza. Tutte le classi di quote danno il diritto di partecipare al comparto, il quale a sua volta non è suddiviso. Questa partecipazione può differire a causa degli oneri, dei costi di distribuzione e dei redditi specifici delle rispettive classi di quote; queste ultime, pertanto, possono presentare un differente valore netto di inventario per quota. Il patrimonio globale del comparto risponde per i costi specifici delle singole classi.
2. La creazione, soppressione o riunione di classi di quote sono indicate nell'organo di pubblicazione. Solo la riunione è considerata modifica del contratto del fondo ai sensi del § 26.
3. Le differenti classi di quote dei comparti possono segnatamente distinguersi in fatto di struttura dei costi, moneta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei redditi, investimento minimo e cerchia degli investitori.

Le remunerazioni e le spese sono addebitate unicamente alle classi di quote alle quali sono fornite determinate prestazioni. Le remunerazioni e i costi che non possono essere addebitati univocamente ad una classe di quote sono ripartiti fra tutte le classi proporzionalmente alla loro percentuale rispetto al comparto.

4. Attualmente sono disponibili le seguenti classi di quote:
 - la classe di quote a distribuzione A, aperta a tutti gli investitori.

Al momento della prima sottoscrizione gli investitori sono tenuti a dimostrare alla direzione del fondo, alla banca depositaria e ai loro mandatari di soddisfare i requisiti legali o contrattuali del fondo per partecipare alla classe. Inoltre, essi devono informare immediatamente la direzione del fondo, la banca depositaria o i suoi mandatari qualora non adempiano più a queste condizioni.

Spetta alla direzione del fondo o alla banca depositaria valutare se le condizioni di adesione sono soddisfatte.

5. Le quote non sono emesse in forma di titoli, ma soltanto contabilizzate. L'investitore non può esigere la consegna di un certificato di quote nominativo o al portatore.
6. La banca depositaria e la direzione del fondo sono tenute a richiedere agli investitori che non adempiono più alle condizioni di partecipazione a una classe di quote la restituzione delle rispettive quote entro 30 giorni di calendario ai sensi del § 17, il loro trasferimento a una persona che soddisfa le condizioni citate o la loro conversione con quote di un'altra classe del comparto corrispondente di cui adempiono le condizioni. Se l'investitore non dà seguito a questa richiesta, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, deve effettuare una conversione coatta con un'altra classe di quote del

comparto corrispondente oppure, se ciò non fosse possibile, un riscatto coatto delle quote in questione ai sensi del § 5 cifra 11.

III Direttive della politica di investimento

A Principi di investimento

§ 7 Rispetto dei principi di investimento

1. Nella scelta dei singoli investimenti di ogni comparto, la direzione del fondo deve rispettare il principio della ripartizione equilibrata dei rischi, attenendosi alle limitazioni percentuali indicate qui di seguito. Queste limitazioni si applicano al valore di mercato del patrimonio dei singoli comparti e devono essere costantemente rispettate. Ogni comparto deve adempiere alle limitazioni di investimento entro sei mesi dalla scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio).
2. Se le limitazioni vengono superate in seguito a cambiamenti del mercato o vengono esclusi determinati titoli dall'indice, gli investimenti dovranno essere riportati nei limiti ammessi entro un termine adeguato, tutelando gli interessi degli investitori. Qualora le limitazioni relative ai derivati secondo il § 12 fossero violate in seguito a una variazione del delta, lo stato regolare deve essere ristabilito al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari, fermo restando il rispetto degli interessi degli investitori.

§ 8 Politica di investimento

1. La direzione del fondo può, nell'ambito della politica di investimento di ciascun comparto, collocare il patrimonio dei comparti negli investimenti qui di seguito elencati. I rischi correlati a tali investimenti devono essere pubblicati nel prospetto.

- a) Valori mobiliari, ossia carte valori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori), che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico e che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o conversione, tali cartevalori o diritti valori, segnatamente i warrant;

gli investimenti in carte valori provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. Se non sono ancora quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico un anno dopo il loro acquisto, i titoli devono essere venduti entro un mese oppure deve essere applicata la regola di limitazione di cui alla cifra 1 lett. g.

- b) Derivati, qualora (i) il loro valore di base sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lett. a; derivati secondo il presente capoverso, quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. d, strumenti del mercato monetario secondo la lett. e, indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I derivati devono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC;

Le operazioni con i derivati OTC (operazioni OTC) sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e (ii) i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile. I derivati possono essere utilizzati secondo il § 12.

- c) Prodotti strutturati, qualora (i) il loro valore di base sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lett. a, derivati secondo la lettera b, prodotti strutturati secondo la lett. c, quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. d, strumenti del mercato monetario secondo la lett. e, indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio, crediti, divise, metalli preziosi, materie prime o simili e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al contratto

del fondo. I prodotti strutturati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC;

Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i prodotti OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione all'emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile.

- d) Per i comparti «SPI®» ed «EURO STOXX 50®»: Quote di altri investimenti collettivi di capitali (fondi sottostanti), quando (i) la loro documentazione limita gli investimenti in fondi sottostanti al 49%; (ii) per questi fondi sottostanti per quanto concerne lo scopo, l'organizzazione, la loro politica di investimento, la protezione degli investitori, la ripartizione del rischio, la custodia separata del patrimonio del fondo, l'assunzione di crediti, la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di carte valori e di strumenti del mercato monetario, l'emissione e il riscatto di quote e il contenuto dei rapporti semestrali e annuali, esistono disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari o fondi del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali»; e (iii) i fondi sottostanti sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nel paese in cui hanno sede, dove sottostanno ad una sorveglianza mirata a proteggere gli investitori equivalente a quella in Svizzera ed è garantita l'assistenza amministrativa internazionale.

La direzione del fondo, secondo il § 19, può investire in quote di fondi sottostanti gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa oppure da società alle quali è legata da una gestione comune, dal controllo o da partecipazioni dirette o indirette.

- e) Strumenti del mercato monetario, purché liquidi e valutabili nonché quotati in borsa o su altri mercati regolamentati e accessibili al pubblico; gli strumenti del mercato monetario non quotati in borsa o su altri mercati accessibili al pubblico possono essere acquistati unicamente se l'emissione o l'emittente sottostà alle disposizioni sulla protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti da emittenti ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 OICol.
- f) Depositi a vista e a termine, con scadenze fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
- g) Altri investimenti oltre a quelli menzionati alle lettere a – f, ma in totale al massimo fino al 10% del patrimonio complessivo di un singolo comparto; non sono autorizzati (i) investimenti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci nonché (ii) autentiche vendite allo scoperto di investimenti di qualunque tipo.

2. Per i comparti:

Raiffeisen Index Fonds – SPI®

La direzione del fondo investe l'intero patrimonio del comparto principalmente in:

- a) azioni e altri diritti di partecipazione (quote sociali, buoni di partecipazione ecc.) nonché buoni di godimento di società che sono parte integrante dell'indice di riferimento;
- b) strumenti derivati sui summenzionati investimenti e sull'indice di riferimento;
- c) quote di investimenti collettivi di capitale, compresi gli ETF che rispecchiano l'indice.

La direzione del fondo può inoltre investire il patrimonio del comparto in:

- d) strumenti del mercato monetario;
- e) depositi a vista o a termine;
- f) strumenti derivati sugli investimenti sopra citati;
- g) quote di investimenti collettivi di capitale, compresi ETF, sugli investimenti sopra citati.

L'indice di riferimento figura nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori e/o nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®

La direzione del fondo investe l'intero patrimonio del comparto principalmente in:

- a) azioni e altri diritti di partecipazione (quote sociali, buoni di partecipazione ecc.) nonché buoni di godimento di società che sono parte integrante dell'indice di riferimento;
- b) strumenti derivati sui summenzionati investimenti e sull'indice di riferimento;
- c) quote di investimenti collettivi di capitale, compresi gli ETF che rispecchiano l'indice.

La direzione del fondo può inoltre investire il patrimonio del comparto in:

- d) strumenti del mercato monetario;
- e) depositi a vista o a termine;
- f) strumenti derivati sugli investimenti sopra citati;
- g) quote di investimenti collettivi di capitale, compresi ETF, sugli investimenti sopra citati.

L'indice di riferimento figura nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori e/o nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

3. Previa deduzione della liquidità, la direzione del fondo può investire al massimo il 49% del patrimonio dei comparti «SPI®» ed «EURO STOXX 50®» in quote di investimenti collettivi di capitale.
4. Sono soggetti al rischio di controparte oltre che al rischio di mercato; in altri termini, vi è il rischio che la controparte contrattuale venga meno ai suoi obblighi e causi di conseguenza un danno finanziario.
5. La direzione del fondo dovrà garantire un'adeguata gestione della liquidità. I dettagli sono indicati nel prospetto informativo.

§ 9 Mezzi liquidi

La direzione del fondo può detenere, per ogni comparto, adeguati mezzi liquidi sia nell'unità di conto del comparto sia in tutte le divise degli investimenti che il comparto è autorizzato a effettuare. Per mezzi liquidi sono da intendere gli averi bancari nonché i crediti derivanti da operazioni di riacquisto a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.

B Tecniche e strumenti di investimento

§ 10 Prestiti di valori mobiliari

1. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in prestito qualsiasi tipo di valore mobiliare negoziato in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico. Tuttavia, i valori mobiliari acquistati nell'ambito di Reverse Repo (pronti contro termine) non possono essere concessi in prestito.
2. La direzione del fondo ha facoltà di concedere in prestito valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto (operazione in qualità di «principal»), oppure di delegare tale operazione a un intermediario operante sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent») che in via di rappresentanza diretta («finder»).
3. La direzione del fondo effettua prestiti di valori mobiliari solo con mutuatari e intermediari di prim'ordine soggetti a vigilanza specializzati in questo genere di operazioni, quali banche, broker e compagnie assicurative, nonché con controparti centrali o depositari centrali di titoli riconosciuti e autorizzati, che garantiscono un'esecuzione ineccepibile del prestito di valori mobiliari.

-
4. La direzione del fondo, premesso che debba rispettare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter tornare a disporre legalmente dei valori mobiliari prestati, è autorizzata a concedere in prestito al massimo il 50% di ogni posizione di titoli prestabili per ogni comparto. La direzione del fondo, qualora ottenga dal mutuatario o dall'intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari prestati lo stesso giorno o il giorno lavorativo bancario successivo, è autorizzata a prestare fino al 100% di ogni posizione di titoli prestabili.
 5. La direzione del fondo, d'intesa con il mutuatario o con l'intermediario, stabilisce che quest'ultimo costituisca in pegno o trasferisca la proprietà a favore della direzione del fondo delle garanzie, a norma dell'art. 51 OICol-FINMA, al fine di tutelare il diritto alla restituzione. Il valore delle garanzie deve essere adeguato e corrispondere, in ogni momento, ad almeno il 100% del valore di mercato dei valori mobiliari prestati. L'emittente delle garanzie deve godere di un'ottima solvibilità e le garanzie non possono essere concesse dalla controparte o da una società appartenente al o dipendente dal gruppo della controparte. Le garanzie devono presentare una liquidità elevata, essere scambiate a un prezzo trasparente su una borsa o un altro mercato regolamentato aperto al pubblico e la loro valutazione deve avvenire almeno ogni giorno di apertura delle borse. Nell'amministrazione delle garanzie, la direzione del fondo o i suoi incaricati devono soddisfare gli obblighi e i requisiti di cui all'art. 52 OICol-FINMA. In particolare sono tenuti a diversificare adeguatamente le garanzie a livello di paesi, mercati ed emittenti; la diversificazione a livello di emittenti si considera adeguata se le garanzie detenute di un singolo emittente non superano il 20% del valore netto di inventario. Sono previste delle eccezioni per i titoli emessi o garantiti da enti pubblici ai sensi dell'art. 83 OICol. Inoltre, in caso di insolvenza della controparte, la direzione del fondo o i suoi incaricati devono avere il potere e la facoltà di disporre delle garanzie in qualunque momento e senza il coinvolgimento o l'autorizzazione della controparte. Le garanzie ricevute dovranno essere detenute presso la banca depositaria; possono essere detenute per conto della direzione del fondo anche presso un depositario terzo a condizione che la proprietà delle garanzie non venga trasferita e il depositario terzo sia indipendente dalla controparte.
 6. Inoltre, il mutuatario o l'intermediario è responsabile del pagamento puntuale e integrale dei redditi in scadenza durante il periodo del prestito, dell'esercizio di altri diritti patrimoniali nonché della restituzione, conformemente al contratto, di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa quantità e qualità.
 7. La banca depositaria vigila affinché il prestito di valori mobiliari venga effettuato in modo sicuro e contrattualmente corretto, controllando segnatamente il rispetto delle condizioni riguardanti le garanzie. Anche in caso di prestito dei valori mobiliari, essa esplica gli incarichi amministrativi che le spettano in base al regolamento di deposito e fa valere tutti i diritti derivanti dai valori mobiliari prestati, se questi non sono già stati ceduti (concessi) conformemente al contratto quadro applicabile.
 8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni sulla strategia di investimento.

§ 11 Pronti contro termine

1. La direzione del fondo ha la facoltà di effettuare operazioni di pronti contro termine di valori mobiliari per conto del comparto. Tali operazioni possono essere effettuate sotto forma di «Repo» e «Reverse Repo».

Il Repo è un negozio giuridico con il quale una parte (il cedente) trasferisce contro pagamento la proprietà di valori mobiliari a un'altra parte (cessionario) e quest'ultima si obbliga a riconsegnare al cedente, alla scadenza, valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché a trasferirgli i redditi maturati durante l'operazione di pronti contro termine. Il cedente sostiene i rischi di mercato dei valori mobiliari nel corso della durata dell'operazione.

Dal punto di vista della controparte (cessionario), l'operazione «Repo» è un «Reverse Repo». Nell'ambito di un «Reverse Repo», la direzione del fondo acquisisce valori mobiliari per fini di investimento e conviene simultaneamente di riconsegnare valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché di trasferire i redditi maturati nel corso della durata dell'operazione.

-
2. La direzione del fondo ha la facoltà di effettuare operazioni di pronti contro termine di valori mobiliari con una controparte a proprio nome e per proprio conto («principal»), oppure di delegare tali operazioni a intermediari operanti sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent»), sia in via di rappresentanza diretta («finder»).
 3. La direzione del fondo effettua operazioni di pronti contro termine solo con controparti o intermediari di prim'ordine soggetti a vigilanza e specializzati in questo genere di operazioni, quali banche, broker e compagnie assicurative, nonché con controparti centrali o depositari centrali di titoli riconosciuti e autorizzati, che garantiscono un'esecuzione ineccepibile dell'operazione di pronti contro termine.
 4. La banca depositaria provvede a un'esecuzione sicura e conforme al contratto dell'operazione di pronti contro termine. Provvede alla compensazione giornaliera in denaro o in valori mobiliari delle variazioni di valore dei valori mobiliari utilizzati nell'operazione di pronti contro termine («mark-to-market») e, anche durante la durata del prestito di valori mobiliari, compie gli atti di amministrazione previsti dal regolamento di deposito ed esercita tutti i diritti collegati con i valori mobiliari prestati, nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro.
 5. Per i «Repo», la direzione del fondo può avvalersi di tutti i generi di valori mobiliari negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico. I valori mobiliari acquisiti nell'ambito di «Reverse Repo» non possono per contro essere utilizzati per operazioni «Repo».
 6. La direzione del fondo, premesso che debba rispettare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter tornare a disporre legalmente dei valori mobiliari ceduti in pronti contro termine, è autorizzata a utilizzare per ogni comparto per operazioni «Repo» al massimo il 50% di ogni posizione di titoli per pronti contro termine. La direzione del fondo, qualora ottenga dalla controparte o dall'intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari ceduti in pronti contro termine lo stesso giorno o il giorno lavorativo bancario successivo, è autorizzata a utilizzare per operazioni «Repo» fino al 100% di ogni posizione di titoli per pronti contro termine.
 7. Un «Repo» è equiparabile all'assunzione di un credito ai sensi del § 13, salvo nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati per l'acquisto di valori mobiliari di pari genere, qualità, solvibilità e durata mediante la stipula di un «Reverse Repo».
 8. Nell'ambito dei «Reverse Repo», la direzione del fondo può acquistare esclusivamente le garanzie di cui all'art. 51 OICol-FINMA. L'emittente delle garanzie deve godere di un'ottima solvibilità e le garanzie non possono essere concesse dalla controparte o da una società appartenente al o dipendente dal gruppo della controparte. Le garanzie devono presentare una liquidità elevata, essere scambiate a un prezzo trasparente su una borsa o un altro mercato regolamentato aperto al pubblico e la loro valutazione deve avvenire almeno ogni giorno di apertura delle borse. Nell'amministrazione delle garanzie, la direzione del fondo o i suoi incaricati devono soddisfare gli obblighi e i requisiti di cui all'art. 52 OICol-FINMA. In particolare sono tenuti a diversificare adeguatamente le garanzie a livello di paesi, mercati ed emittenti; la diversificazione a livello di emittenti si considera adeguata se le garanzie detenute di un singolo emittente non superano il 20% del valore netto di inventario. Sono previste delle eccezioni per i titoli emessi o garantiti da enti pubblici ai sensi dell'art. 83 OICol. Inoltre, in caso di insolvenza della controparte, la direzione del fondo o i suoi incaricati devono avere il potere e la facoltà di disporre delle garanzie in qualunque momento e senza il coinvolgimento o l'autorizzazione della controparte. Le garanzie ricevute dovranno essere detenute presso la banca depositaria; possono essere detenute per conto della direzione del fondo anche presso un depositario terzo a condizione che la proprietà delle garanzie non venga trasferita e il depositario terzo sia indipendente dalla controparte.
 9. I crediti verso «Reverse Repo» sono considerati attività liquide ai sensi del § 9 e non come crediti concessi ai sensi del § 13.
 10. Il prospetto contiene ulteriori informazioni sulla strategia di investimento.

§ 12 Derivati

1. La direzione del fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati. Essa provvede affinché l'uso dei derivati non causi, per il suo effetto economico, anche in circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investimento definiti nel contratto del fondo, nel prospetto, nelle informazioni chiave per l'investitore e/o nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, un cambiamento delle caratteristiche di investimento del fondo. Inoltre, i valori sottostanti dei derivati devono rientrare tra gli investimenti ammessi per il rispettivo comparto ai sensi del presente contratto.

Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, gli strumenti derivati possono essere utilizzati solo a scopo di copertura. È riservata la copertura di rischi di mercato, di tasso d'interesse e di credito nel caso di investimenti collettivi di capitale, sempreché tali rischi siano determinabili e misurabili con certezza.

2. Per la misurazione del rischio viene applicato l'approccio Commitment I. L'esposizione complessiva in strumenti derivati dei comparti non può essere superiore a 100% del loro patrimonio netto e l'esposizione totale non può superare il 200% del patrimonio netto. L'esposizione totale del comparto, tenendo inoltre conto della possibilità di temporanea assunzione di crediti fino a un massimo del 25% del patrimonio netto ai sensi del § 13 cifra 2, può ammontare complessivamente al 225% del patrimonio netto. L'impegno complessivo viene determinato in conformità all'art. 35 OICol-FINMA.
3. In particolare, la direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati, come opzioni call o put, il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nulla se la differenza è di segno opposto; Credit Default Swap (CDS), swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore sottostante o da un importo assoluto nonché contratti a termine (future o forward) il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante. Essa può altresì utilizzare combinazioni di forme di base di derivati nonché derivati il cui effetto economico non può né essere identificato con una forma di base di derivati né con una combinazione di forme di base di derivati (derivati esotici).
4.
 - a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla scadenza dei derivati («netting»), se l'operazione in derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi connessi ai derivati o agli investimenti acquisiti, non vengono trascurati rischi sostanziali e l'importo computabile dei derivati viene calcolato secondo l'art. 35 OICol-FINMA.
 - b) Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da assicurare, ai fini di una compensazione («hedging») oltre alle regole riportate alla lettera a, devono essere soddisfatte anche le condizioni che le operazioni con derivati non si devono basare su una strategia di investimento finalizzata al conseguimento di un utile. Inoltre il derivato deve comportare una riduzione comprovabile del rischio, i rischi del derivato devono essere pareggiati, i derivati, i sottostanti e i beni patrimoniali devono riferirsi alla stessa categoria di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve essere efficace anche in condizioni di mercato straordinarie.
 - c) In caso di prevalenza dei derivati sui tassi d'interesse, l'importo da computare sulla somma degli impegni in derivati può essere calcolato mediante regole internazionali riconosciute di netting in base alla duration, a condizione che: le regole consentano una corretta determinazione del profilo di rischio del fondo multicomparto, si tenga conto dei principali rischi, l'applicazione di queste regole non si traduca in una leva ingiustificata, non siano in atto strategie di arbitraggio sui tassi e la leva del fondo multicomparto non aumenti a causa dell'applicazione di queste regole o di investimenti in posizioni a breve.
 - d) A prescindere dai requisiti elencati alla lettera b), i derivati utilizzati ad esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere compensati nel calcolo della somma degli impegni in derivati.

-
-
- e) Gli impegni di pagamento provenienti dai derivati devono essere coperti in permanenza con mezzi liquidi, titoli e diritti di credito o azioni negoziate in borsa o in un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico, conformemente alla legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.
 - f) Qualora la direzione del fondo si sia impegnata a consegnare fisicamente il sottostante di un derivato, il derivato dovrà essere coperto tramite il relativo sottostante o altri investimenti nel caso in cui gli investimenti e i sottostanti siano molto liquidi e possano essere acquistati o venduti in ogni momento a fronte di una richiesta di consegna. La direzione del fondo deve poter disporre in ogni momento e senza restrizioni di tali sottostanti o investimenti.
5. La direzione del fondo può utilizzare sia strumenti finanziari derivati standardizzati che non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico oppure OTC (Over-the-Counter).
- 6.
- a) La direzione del fondo può concludere operazioni OTC unicamente con intermediari finanziari specializzati in questo genere di transazioni, sottoposti a vigilanza e che garantiscono un'esecuzione ineccepibile delle operazioni. Se la controparte non è una banca depositaria, tale controparte o il suo garante dovrà godere di una solvibilità elevata.
 - b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile; inoltre, in ogni momento deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un'operazione in contropartita al valore di mercato.
 - c) Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il prezzo sarà determinabile in ogni momento avvalendosi di un modello di valutazione adeguato e riconosciuto, sulla base del valore di mercato dei sottostanti relativi a tale derivato. Prima di concludere un contratto su un derivato di questo genere, dovranno essere prese in considerazione le offerte di almeno due controparti; il contratto sarà poi sottoscritto con la controparte che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo. Eventuali eccezioni a tale procedura sono possibili solo a fini di ripartizione del rischio oppure qualora, in considerazione di altri fattori, come solvibilità e servizi offerti, l'offerta di un'altra controparte appaia più vantaggiosa per l'investitore. In via del tutto eccezionale, è possibile rinunciare a esaminare le offerte di almeno due controparti qualora tale rinuncia vada a vantaggio dell'investitore. Le ragioni alla base di tale scelta, nonché la chiusura del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo chiaro e comprensibile.
 - d) In riferimento alle operazioni OTC, la gestione del fondo e i suoi incaricati devono optare solo per garanzie che soddisfano i requisiti di cui all'art. 51 OICol-FINMA. L'emittente delle garanzie deve godere di un'ottima solvibilità e le garanzie non possono essere concesse dalla controparte o da una società appartenente al o dipendente dal gruppo della controparte. Le garanzie devono presentare una liquidità elevata, essere scambiate a un prezzo trasparente su una borsa o un altro mercato regolamentato aperto al pubblico e la loro valutazione deve avvenire almeno ogni giorno di apertura delle borse. Nell'amministrazione delle garanzie, la direzione del fondo o i suoi incaricati devono soddisfare gli obblighi e i requisiti di cui all'art. 52 OICol-FINMA. In particolare sono tenuti a diversificare adeguatamente le garanzie a livello di paesi, mercati ed emittenti; la diversificazione a livello di emittenti si considera adeguata se le garanzie detenute di un singolo emittente non superano il 20% del valore netto di inventario. Sono previste delle eccezioni per i titoli emessi o garantiti da enti pubblici ai sensi dell'art. 83 OICol. Inoltre, in caso di insolvenza della controparte, la direzione del fondo o i suoi incaricati devono avere il potere e la facoltà di disporre delle garanzie in qualunque momento e senza il coinvolgimento o l'autorizzazione della controparte. Le garanzie ricevute dovranno essere detenute presso la banca depositaria; possono essere detenute per conto della direzione del fondo anche presso un depositario terzo a condizione che la proprietà delle garanzie non venga trasferita e il depositario terzo sia indipendente dalla controparte.
7. I limiti di investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) vanno rispettati tenendo in debita considerazione i derivati ai sensi della legge sugli investimenti collettivi di capitale.

8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni:

- sull'importanza dei derivati nell'ambito della strategia di investimento;
- in merito agli effetti dell'utilizzo di derivati sul profilo di rischio dei comparti;
- sul rischio di contropartita dei derivati;
- in merito ai derivati sui crediti.
- sulla strategia in materia di garanzie.

§ 13 Assunzione e concessione di crediti

1. La direzione del fondo non può concedere crediti per conto dei comparti. Il prestito di valori mobiliari ai sensi del § 10 e i pronti contro termine sotto forma di Reverse Repo ai sensi del § 11 non sono considerati concessioni di credito ai sensi del presente paragrafo.
2. La direzione del fondo può assumere temporaneamente crediti fino a un massimo del 25% del patrimonio netto per ogni comparto. Le operazioni di conto pronti termine effettuate come Repo ai sensi del § 11 sono considerate assunzioni di credito ai sensi del presente paragrafo, salvo che i mezzi ottenuti non vengano utilizzati nel quadro di operazioni di arbitraggio per l'acquisizione di valori mobiliari analoghi per tipologia, qualità, solvibilità e durata in relazione con operazioni opposte di pronti contro termine (Reverse Repo).

§ 14 Impegni gravanti sul patrimonio del fondo

1. La direzione del fondo può costituire in pegno o in garanzia il patrimonio di ogni comparto, fino a un massimo del 25% del patrimonio netto.
2. Non è permesso gravare il patrimonio del comparto con fidejussioni. Un derivato di credito accrescitivo dell'esposizione non va considerato come fideiussione ai sensi di questo paragrafo.

C Limitazioni di investimento

§ 15 Ripartizione dei rischi

1. Sono comprese nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi:
 - a) investimenti ai sensi del § 8, tranne i derivati basati su indici, purché questi ultimi siano sufficientemente diversificati, rappresentativi dei mercati ai quali si riferiscono e pubblicati in maniera adeguata;
 - b) liquidità ai sensi del § 9;
 - c) crediti nei confronti di controparti derivanti da operazioni OTC.

Le disposizioni in materia di ripartizione dei rischi valgono per ogni comparto in maniera specifica.

2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendicontazione, sono considerate come un emittente unico.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio di un comparto in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, compresi i derivati e i prodotti strutturati. La ponderazione massima di un emittente corrisponde tuttavia in linea di principio alla struttura dell'indice stabilito dalla direzione del fondo e citato nel prospetto, nelle informazioni chiave per gli investitori e/o nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Il peso di titoli, la cui quota indice supera il 5%, può essere aumentato in misura pari a massimo il 50% (esempio: se il titolo nell'indice è ponderato con il 14%, la direzione del fondo può investire fino al 21% del comparto in questo titolo).

Il valore complessivo degli investimenti, in cui viene investito oltre il 5% del patrimonio complessivo di un comparto nello stesso emittente o debitore, non può superare il 75% del patrimonio complessivo di un comparto, qualora quest'ultimo detenga almeno dodici posizioni.

4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio complessivo di un comparto in averi a vista e a termine presso la medesima banca. Tale limite è comprensivo sia delle liquidità ai sensi del § 9 sia degli investimenti in depositi bancari ai sensi del § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio complessivo di un comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Tale limite aumenta al 10% del patrimonio complessivo del rispettivo comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera od in un altro paese membro dell'Unione europea oppure in un altro Stato nel quale la banca è sottoposta a una vigilanza equivalente a quella esercitata in Svizzera.

I crediti derivanti da operazioni OTC, se vengono coperti con garanzie sotto forma di attivi liquidi secondo gli artt. 50-55 OICol-FINMA, non sono tenuti in considerazione nel calcolo del rischio di controparte.

6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi delle precedenti cifre 3-5 del medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio complessivo del rispettivo comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dalle seguenti cifre 12 e 13.
7. Gli investimenti secondo la precedente cifra 3 dello stesso gruppo di società non devono superare globalmente il 20% del patrimonio complessivo di un comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dalle seguenti cifre 12 e 13.
8. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio complessivo di un comparto in quote di un medesimo fondo sottostante.
9. La direzione del fondo non può acquisire diritti di partecipazione che rappresentino più del 10% dei diritti di voto oppure che le permettano di esercitare un influsso essenziale sulla gestione delle attività dell'emittente.
10. La direzione del fondo può inoltre acquisire per il patrimonio di un comparto al massimo il 10% di titoli di partecipazione senza diritto di voto e titoli di debito e/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente nonché al massimo il 25% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.

Queste limitazioni non si applicano se al momento dell'acquisto l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti del mercato monetario o delle quote o di azioni di altri investimenti collettivi di capitale non può essere calcolato.

11. Le limitazioni di cui alle precedenti cifre 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da Stati o enti di diritto pubblico dell'OCSE oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea fanno parte.
12. Il limite del 20% di cui alla cifra 3 aumenta al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da Stati o enti di diritto pubblico dell'OCSE oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea. I valori mobiliari citati o gli strumenti del mercato monetario non sono presi in considerazione per quanto concerne l'osservanza del limite del 75% ai sensi della cifra 3. Tuttavia, i singoli limiti delle cifre 3 e 5 non possono essere cumulati con il presente limite del 35%.
13. Il limite del 20% di cui alla cifra 3 aumenta al 100% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da Stati o enti di diritto pubblico dell'OCSE oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea. In questo caso, il comparto dovrà detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; inoltre, al massimo il 30% del patrimonio complessivo del

comparto può essere investito in titoli o strumenti del mercato monetario della stessa emissione. I valori mobiliari citati o gli strumenti del mercato monetario non sono presi in considerazione per quanto concerne l'osservanza del limite del 75% ai sensi della cifra 3.

Ai sensi delle suddette disposizioni sono ammessi in qualità di emittenti, rispettivamente garanti:

- gli Stati membri dell'OCSE
- la Banca africana di sviluppo
- la Banca asiatica di sviluppo
- la Banca europea per gli investimenti
- Eurofima
- la Banca interamericana di sviluppo
- la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
- il Consiglio d'Europa
- l'Unione europea
- la Società finanziaria internazionale
- la Nordic Investment Bank
- la Banca mondiale
- le banche centrali degli Stati membri dell'OCSE

IV Calcolo del valore netto d'inventario nonché emissione e riscatto delle quote

§ 16 Calcolo del valore netto d'inventario

1. Il valore netto di inventario di un comparto e delle quote delle singole classi è calcolato al valore di mercato alla fine dell'esercizio contabile nonché ogni giorno in cui vengono emesse o riscattate delle quote, in unità di conto (RE), ossia nella valuta di riferimento del rispettivo comparto. La valutazione del valore netto di inventario del comparto interessato non è effettuata durante i giorni in cui le borse o i mercati dei paesi in cui il patrimonio dei comparti è maggiormente investito sono chiusi (ad es. festività bancarie o delle borse).
2. Per gli investimenti quotati in borsa o negoziati su un mercato regolamentato e accessibile al pubblico, il valore di mercato corrisponde al valore di borsa del mercato principale. Per altri investimenti, segnatamente quelli per i quali non sono disponibili corsi attuali, esso corrisponde al prezzo che si sarebbe probabilmente ottenuto in caso di vendita diligente al momento della valutazione. In tal caso, per stabilire il valore di mercato, la direzione del fondo adotta modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
3. I fondi di investimento collettivo aperti sono valutati in base al loro valore di riscatto o al valore netto d'inventario. Se vengono negoziati regolarmente in borsa o su un mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la direzione del fondo può valutarli secondo la cifra 2.
4. Il valore degli strumenti del mercato monetario che non vengono negoziati in una borsa o su un mercato regolamentato e accessibile al pubblico viene determinato come segue: il prezzo di questi investimenti viene adattato successivamente al valore di riscatto, basandosi sul prezzo d'acquisto netto, tenendo costantemente conto del reddito di investimento. In caso di cambiamenti sostanziali del mercato, la base di valutazione dei singoli investimenti viene adattata al nuovo reddito di mercato. In mancanza di un prezzo aggiornato di mercato, di regola viene presa in considerazione la valutazione di strumenti del mercato monetario con le stesse caratteristiche (qualità e sede dell'emittente, valuta di emissione, durata).

-
5. Gli averi in banca vengono valutati con il loro ammontare, più gli interessi maturati. In caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di mercato o della solvibilità, la base di valutazione per averi a termine in banca viene adattata alle nuove condizioni di mercato.
 6. Il valore netto d'inventario della quota di una classe di un comparto corrisponde al valore di mercato della parte del patrimonio di tale comparto rappresentata da tale classe, dedotti gli impegni di tale comparto a essa attinenti, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione. Viene arrotondato a 0,01 dell'unità di conto.
 7. Le quote parti al valore di mercato del patrimonio netto di un comparto (patrimonio di un comparto dedotti gli impegni) attinenti alle differenti classi di quote sono definite la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (quando quest'ultima avviene nello stesso momento) o in occasione della prima emissione di un'altra classe sulla base delle somme affluite al corrispondente comparto per ognuna delle classi di quote. Le quote parti vengono ricalcolate al verificarsi dei seguenti eventi:
 - a) in caso di emissione e riscatto di quote;
 - b) alla data di valuta di distribuzioni, se (i) tali distribuzioni avvengono solo su singole classi di quote (classi di distribuzione) o se (ii) le distribuzioni delle differenti classi di quote sono differenziate percentualmente a seconda del loro valore d'inventario netto o se (iii) sulle distribuzioni delle differenti classi di quote vengono addebitate differenti commissioni o spese in percentuale alla distribuzione;
 - c) all'atto del calcolo del valore d'inventario nell'ambito dell'assegnazione di impegni (incluse le spese e commissioni scadute e dovute) alle differenti classi di quote, se gli impegni delle differenti classi sono da attribuire in differenti percentuali del loro rispettivo valore d'inventario netto, segnatamente se (i) per le diverse classi di quote vengono applicati tassi di commissione differenti o se (ii) vengono effettuati addebiti di spese specifici per le classi di quote;
 - d) all'atto del calcolo del valore d'inventario nell'ambito dell'assegnazione di redditi o redditi di capitale alle differenti classi di quote, se i redditi o redditi di capitali derivano da transazioni che sono avvenute solo nell'interesse di una classe di quote o nell'interesse di più classi di quote, ma non proporzionalmente alle rispettive quote del patrimonio netto del fondo.
 8. Se la somma delle quote emesse o riscattate in un determinato giorno a favore o a carico di un comparto dovesse causare un aumento o una diminuzione del valore netto d'inventario, allora tale valore viene adeguato per eccesso o per difetto («Swinging Single Pricing»). L'adeguamento può ammontare al massimo all'1% della valutazione del valore netto d'inventario. A tal fine vengono considerate le spese accessorie insorte con l'acquisto o la vendita (ovvero differenze tra il prezzo di acquisto e di rimborso, commissioni di mercato, commissioni, imposte e tasse), che corrispondono al flusso del patrimonio netto del relativo comparto. L'adeguamento comporta un aumento della valutazione del valore netto d'inventario nel momento in cui il flusso netto corrisponde ad un aumento del numero di quote del comparto. L'adeguamento comporta una diminuzione della valutazione del valore netto d'inventario nel momento in cui il flusso netto corrisponde ad una riduzione del numero di quote del comparto. Dopo l'applicazione del metodo «Swinging Single Pricing», il valore d'inventario netto viene adeguato in base alla prima frase del presente punto.

§ 17 Emissione e riscatto di quote

A. Emissione e riscatto

1. Le richieste di sottoscrizione o di riscatto di quote vengono accettate il giorno dell'ordine fino a una certa ora definita nel prospetto. Il prezzo determinante di emissione e di riscatto delle quote è stabilito al più tardi il giorno lavorativo bancario (giorno di valutazione) successivo («Forward Pricing»). Il prospetto regola i dettagli.

Sono autorizzati l'emissione e il riscatto di quote frazionate.

B. Calcolo del valore d'inventario netto secondo il metodo del conteggio delle spese accessorie

2. Il prezzo d'emissione e di riscatto delle quote è stabilito in funzione del valore netto d'inventario per quota, calcolato al giorno di valutazione sulla base dei corsi di chiusura del giorno precedente, secondo il § 16. Al momento dell'emissione o del riscatto, al valore netto d'inventario può essere aggiunta una commissione di emissione secondo il § 18 o dedotta una commissione di riscatto secondo il § 18.

Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (ovvero differenze tra prezzo di acquisto e di riscatto, commissioni di mercato, commissioni, imposte e tasse), che un comparto deve sostenere per l'acquisto o la vendita degli investimenti corrispondenti al flusso netto, vengono considerate in base al metodo «Swinging Single Pricing» descritto al § 16.8 del presente contratto.

L'aliquota applicata in ciascun caso è indicata nel prospetto e nelle informazioni chiave per l'investitore o nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

3. La direzione del fondo ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l'emissione di quote nonché di rifiutare domande di sottoscrizione o conversione di quote.
4. La direzione del fondo, nell'interesse della maggioranza degli investitori, può provvisoriamente ed eccezionalmente differire il riscatto delle quote di un comparto:
 - a) se un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del comparto è chiuso o se il commercio su tale mercato è limitato o sospeso;
 - b) in presenza di una crisi politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
 - c) se, a causa di limitazioni del traffico di divise o di restrizioni relative a qualsivoglia trasferimento di valori patrimoniali, il comparto è impossibilitato a eseguire operazioni;
 - d) in caso di numerose disdette di quote che potrebbero arrecare un importante pregiudizio agli interessi degli altri investitori.
5. La direzione del fondo è tenuta a comunicare, senza indugio, la decisione di dilazione alla società di audit e all'autorità di vigilanza nonché in maniera adeguata agli investitori.
6. Fintanto che il rimborso delle quote è sospeso per le ragioni elencate alla cifra 4 lett. a)-c), non vi saranno nuove emissioni di quote per il comparto interessato.

V Commissioni e spese accessorie

§ 18 Commissioni e spese a carico dell'investitore

1. Al momento di emissione di quote può essere addebitata all'investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero, per un importo totale massimo del 3% del valore netto d'inventario. L'aliquota massima corrente applicabile è indicata nel prospetto.
2. Al momento del riscatto delle quote può essere addebitata all'investitore una commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero. Attualmente non viene addebitata alcuna commissione di riscatto a carico degli investitori.
3. Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, oneri, ecc.) sostenute in media da un comparto per l'investimento della somma versata o per la vendita degli investimenti corrispondenti alla quota riscattata, sono addebitate al patrimonio del relativo comparto in base al metodo di cui al § 17 cifra 2.

Il prospetto regola i dettagli relativi all'addebito delle spese accessorie summenzionate, che sono a carico degli investitori o del comparto.

Le aliquote correnti applicabili figurano nel prospetto.

4. Se si cambia comparto, vengono addebitate le spese accessorie di cui al § 17 cifra 2; il cambio di classe è gratuito.

§ 19 Commissioni e spese a carico del patrimonio del fondo

1. Classe di quote A

Per la direzione del fondo, la gestione patrimoniale, la consulenza in materia di investimenti, l'attività di distribuzione relativamente al comparto e tutti i compiti della banca depositaria, come la custodia del patrimonio del fondo, il traffico dei pagamenti del fondo e altri compiti elencati al § 4, la direzione del fondo addebita una commissione annua massima dello 0,50% del valore netto di inventario del comparto, conteggiata pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto di inventario e pagabile alla fine di ogni trimestre (Commissione di gestione con commissione della banca depositaria integrata).

La remunerazione della banca depositaria per lo svolgimento dei propri compiti viene portata a carico della direzione del fondo.

L'aliquota effettiva della commissione di gestione, compresa la commissione della banca depositaria per comparto, è indicata nel rapporto annuale e semestrale. Se la gestione patrimoniale o la distribuzione sono delegate, una parte della commissione può essere addebitata al rispettivo comparto e trasferita direttamente ai gestori patrimoniali o ai distributori.

2. Per il versamento del reddito annuo agli investitori, la banca depositaria addebita al fondo multicomparto una commissione pari al massimo all'1% dell'importo lordo distribuito.
3. La direzione del fondo e la banca depositaria hanno inoltre diritto al rimborso delle seguenti spese, derivanti dall'esecuzione del contratto del fondo:
 - a) i costi per l'acquisto e la vendita di investimenti, vale a dire le consuete spese di intermediazione, le commissioni, le imposte e le tasse, nonché i costi per la revisione e il mantenimento degli standard di qualità degli investimenti fisici;
 - b) i tributi dell'autorità di vigilanza per la costituzione, la trasformazione, lo scioglimento la fusione o la riunione del fondo multicomparto o dei comparti;
 - c) gli emolumenti annuali dell'autorità di vigilanza;
 - d) gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attestazioni nel quadro di costituzioni, trasformazioni, scioglimenti, fusioni o riunioni del fondo multicomparto o dei comparti;
 - e) gli onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzioni, trasformazioni, scioglimenti, fusioni o riunioni del fondo multicomparto o dei comparti, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo multicomparto o dei comparti e dei suoi investitori;
 - f) le spese per la pubblicazione del valore netto di inventario del fondo multicomparto o dei comparti, nonché tutte le spese per le comunicazioni agli investitori, comprese le spese di traduzione, che non sono ascrivibili a un comportamento scorretto della direzione del fondo;
 - g) le spese per la stampa e il layout di documenti giuridici e dei rapporti annuali e semestrali del fondo multicomparto;
 - h) le spese per un'eventuale iscrizione del fondo multicomparto o dei comparti presso un'autorità estera di vigilanza, segnatamente le commissioni riscosse dall'autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell'ufficio di pagamento all'estero;
 - i) le spese in relazione all'esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo multicomparto o dei comparti, compresi gli onorari per consulenti esterni;

-
- j) le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo multicomparto o dei comparti o ai diritti di utilizzazione del fondo multicomparto o dei comparti;
- k) tutte le spese causate dall'adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimoniale o della banca depositaria.
4. I costi secondo il paragrafo 3 lett. a vengono aggiunti direttamente al valore di acquisto o dedotti dal valore di vendita.
5. Al patrimonio dei comparti possono essere inoltre addebitate le seguenti spese:
- Per il versamento di somme di liquidazione in caso di scioglimento del fondo multicomparto di investimento o di un comparto, la banca depositaria addebita all'investitore, sul valore netto d'inventario delle quote, una commissione pari al massimo allo 0,50%. L'aliquota effettiva è riportata nel rapporto di liquidazione.
6. Conformemente alle disposizioni contenute nel prospetto, la direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l'attività di distribuzione di quote e ribassi finalizzati a ridurre le commissioni e i costi al fondo multicomparto o ai comparti a carico degli investitori in questione.
- La commissione di gestione di fondi sottostanti nei quali il patrimonio viene investito può ammontare al massimo all'1% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi. Nel rapporto annuale deve essere indicata l'aliquota massima della commissione di gestione applicata dai fondi sottostanti nei quali il patrimonio viene investito, tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.
7. La direzione del fondo, qualora acquisti quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa oppure da una società alla quale è legata da una gestione comune, dal controllo o da un'importante partecipazione diretta o indiretta («fondi sottostanti legati»), non può addebitare al patrimonio del comparto eventuali commissioni di emissione o di riscatto di tali fondi legati.
8. Eventuali commissioni possono essere addebitate soltanto a quel comparto cui spetta una determinata prestazione. I costi che non possono essere attribuiti univocamente a un comparto sono ripartiti proporzionalmente fra i singoli comparti in proporzione alla loro quota di patrimonio del fondo.

VI Rendiconto e audit

§ 20 Rendiconto

1. L'unità di conto del comparto **Raiffeisen Index Fonds - SPI®** è il franco svizzero (CHF).
L'unità di conto del comparto **Raiffeisen Index Fonds - Euro Stoxx 50®** è l'euro (EUR).
2. L'esercizio contabile decorre rispettivamente dal 1° ottobre al 30 settembre.
3. La direzione del fondo pubblica un rapporto annuale revisionato del fondo multicomparto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. La direzione del fondo pubblica inoltre un rapporto semestrale entro due mesi dalla fine della prima metà dell'esercizio.
5. È riservato il diritto di informazione degli investitori ai sensi del § 5 cifra 4.

§ 21 Audit

La società di audit controlla se l'attività della direzione del fondo e della banca depositaria è conforme alle prescrizioni legali e contrattuali, nonché alle regole di condotta professionale dell'Asset Management Association Switzerland ad esse applicabili. Un rapporto succinto della società di audit sui conti annuali pubblicati figura nel rapporto annuale.

VII Utilizzo del risultato

§ 22

1. Il reddito netto del singolo comparto è distribuito annualmente agli investitori per ogni classe di quote al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, nell'unità di conto del comparto.

La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di effettuare distribuzioni intermedie degli utili.

Fino al 30% del ricavo netto delle singole classi di quote può essere riportato a nuovo. È possibile rinunciare a una distribuzione e riportare a nuovo l'intero utile netto se:

- l'utile netto dell'esercizio corrente e gli utili riportati di esercizi precedenti del comparto o di una classe di quote ammontano a meno dell'1% del valore netto di inventario di tale comparto o di tale classe, e
 - l'utile netto dell'esercizio corrente e gli utili riportati di esercizi precedenti del comparto o di una classe di quote ammontano a meno di CHF 1,-- / EUR 1,--.
2. Gli utili di capitale realizzati con l'alienazione di averi e di diritti possono essere distribuiti o conservati per il reinvestimento dalla direzione del fondo.

VIII Pubblicazioni del fondo multicomparto

§ 23

1. L'organo di pubblicazione del fondo multicomparto e dei comparti è il mezzo di stampa o il media elettronico menzionato nel prospetto. Il cambiamento dell'organo di pubblicazione deve essere comunicato nell'organo di pubblicazione.
2. L'organo di pubblicazione contiene in particolare indicazioni sintetiche relative alle modifiche principali del contratto del fondo con menzione degli indirizzi presso i quali sono disponibili gratuitamente i testi integrali di tali modifiche, nonché informazioni sul cambiamento della direzione del fondo e/o della banca depositaria, sulla creazione, soppressione o riunione di classi di quote nonché sullo scioglimento del fondo multicomparto. Le modifiche necessarie per legge, che non concernono i diritti degli investitori o di natura esclusivamente formale, possono essere escluse dall'obbligo di comunicazione previo consenso dell'autorità di vigilanza.
3. La direzione del fondo pubblica per ogni comparto i prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore netto d'inventario con l'indicazione «commissioni escluse» di tutte le classi di quote ad ogni emissione o riscatto di quote nei media stampati o nelle piattaforme elettroniche menzionati/e nel prospetto. I prezzi vengono pubblicati almeno due volte al mese. Le settimane e i giorni delle pubblicazioni devono essere indicati nel prospetto.
4. Il prospetto integrante il contratto del fondo, come pure le informazioni chiave per l'investitore, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori nonché i relativi i rapporti annuali e semestrali, possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori autorizzati.

IX Ristrutturazione e scioglimento

§ 24 Riunione

1. La direzione del fondo, con l'approvazione della banca depositaria, può raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi, effettuando al momento di tale operazione il trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni dei comparti rilevati ai comparti o fondi che li rilevano. Gli investitori del comparto o del fondo rilevato ricevono quote del comparto o del fondo che lo rileva nella corrispondente proporzione. Al momento del raggruppamento, il fondo rilevato o il comparto rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del fondo o del comparto che rileva fa stato anche per il fondo rilevato.
2. Il raggruppamento di comparti e fondi è ammesso solo se:
 - a) i contratti dei rispettivi fondi lo prevedono;
 - b) sono gestiti dalla medesima direzione del fondo;
 - c) i contratti dei rispettivi fondi coincidono di principio sulle seguenti disposizioni:
 - politica di investimento, tecniche di investimento, ripartizione dei rischi e rischi inerenti agli investimenti;
 - utilizzo dell'utile netto e degli utili di capitale;
 - natura, entità e calcolo di tutte le remunerazioni, commissioni di emissione e di riscatto nonché spese accessorie per la compravendita di investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitate al patrimonio del fondo o del comparto o agli investitori;
 - condizioni di riscatto;
 - durata del contratto e condizioni di scioglimento;
 - d) il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei fondi di investimento o dei comparti partecipanti, al calcolo del rapporto di conversione e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
 - e) non risultano spese né per il fondo o il comparto né per gli investitori. Fatte salve le disposizioni del § 19 cifra 3 lett. b, d ed e.
3. L'autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso delle quote dei fondi interessati se la riunione richiede presumibilmente più di un giorno.
4. A scopo di controllo, la direzione del fondo è tenuta ad annunciare all'autorità di vigilanza, almeno un mese prima della prevista pubblicazione, le modifiche del contratto e la programmata riunione unitamente al relativo piano di riunione. Tale piano deve contenere informazioni dettagliate sui motivi della riunione, sulla politica di investimento dei fondi interessati e su eventuali differenze tra il fondo o il comparto da trasferire e il fondo o il comparto da riprendere, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze in materia di remunerazioni, sulle eventuali conseguenze fiscali per i fondi, come pure la presa di posizione della società di audit competente ai sensi della legge sugli investimenti collettivi.
5. La direzione del fondo è tenuta a pubblicare o a comunicare nell'organo di pubblicazione almeno due mesi prima della prevista data di riunione le modifiche del contratto del fondo secondo il § 23 cifra 2 nonché la programmata riunione e la relativa data, unitamente al piano di riunione. In particolare, essa deve informare gli investitori sulla possibilità di presentare opposizione alle previste modifiche del contratto del fondo entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione o comunicazione presso l'autorità di vigilanza oppure di esigere il rimborso in contanti delle proprie quote.
6. La società di audit verifica immediatamente il corretto svolgimento della riunione ed esprime le proprie osservazioni in merito in un rapporto destinato alla direzione del fondo e all'autorità di vigilanza.

-
7. La direzione del fondo comunica all'autorità di vigilanza la conclusione della riunione e pubblica senza indugio la sua avvenuta esecuzione, la conferma della società di audit concernente la regolarità dell'operazione nonché il rapporto di conversione nell'organo di pubblicazione dei fondi interessati.
 8. La direzione del fondo pubblica la riunione dei comparti e/o dei fondi di investimento nel successivo rapporto annuale del fondo da riprendere ed eventualmente nel rapporto semestrale da pubblicare precedentemente. Un rapporto di chiusura sottoposto a verifica deve essere allestito per il/i fondo/i da trasferire se la riunione non avviene alla data di chiusura ordinaria dell'esercizio.

§ 25 Durata del fondo multicomparto e dei comparti e relativo scioglimento

1. I comparti sono costituiti per una durata indeterminata.
2. La direzione del fondo o la banca depositaria possono effettuare lo scioglimento del fondo o di singoli comparti mediante disdetta del contratto del fondo.
3. I comparti possono essere sciolti mediante decisione dell'autorità di vigilanza, segnatamente se non dispongono di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore) entro un anno a partire dalla scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio) o un periodo più lungo, accordato dall'autorità di vigilanza su richiesta della banca depositaria o della direzione del fondo.
4. La direzione del fondo è tenuta a informare immediatamente l'autorità di vigilanza in ordine allo scioglimento nonché a comunicarlo nell'organo di pubblicazione.
5. Dopo la disdetta del contratto del fondo, la direzione del fondo può liquidare immediatamente il comparto interessato. Il comparto deve essere liquidato immediatamente se lo scioglimento è stato ordinato dall'autorità di vigilanza. Il versamento del ricavo di liquidazione agli investitori compete alla banca depositaria. Se la liquidazione si protrae per un periodo prolungato, il ricavo può essere versato in importi parziali. La direzione del fondo deve richiedere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza prima di procedere al pagamento finale.

X Modifica del contratto del fondo

§ 26

In caso di proposte di adeguamento del presente contratto oppure di previsto raggruppamento di classi di quote o cambiamento della direzione del fondo o della banca depositaria, l'investitore può presentare opposizione presso l'autorità di vigilanza entro 30 giorni a far tempo dall'ultima pubblicazione o comunicazione pertinente. Nella pubblicazione la direzione del fondo deve informare gli investitori in merito alle modifiche del contratto che sono oggetto dell'esame e dell'accertamento della conformità legale da parte della FINMA. In caso di modifica del contratto del fondo (incluso il raggruppamento di classi di quote), gli investitori possono richiedere il pagamento in contanti delle loro quote rispettando i termini contrattuali.

Fatti salvi i casi del § 23 cifra 2, che, con il consenso dell'autorità di vigilanza, non sottostanno all'obbligo di pubblicazione.

XI Diritto applicabile e foro

§ 27

1. Il fondo multicomparto e i singoli comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale («LICol»), all'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 («OICol») nonché all'ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014 («OICol-FINMA»).
2. Il foro giuridico è la sede della direzione del fondo.

-
3. Per l'interpretazione del presente contratto del fondo fa testo la versione tedesca.
 4. Il presente contratto del fondo entra in vigore il 27 luglio 2022 e sostituisce il contratto del fondo del 1°giugno 2020.
 5. Per l'approvazione del contratto del fondo la FINMA verifica esclusivamente le disposizioni ai sensi dell'art. 35a cpv 1 lett. a-g OICol e ne accerta la conformità legale.

Il presente contratto del fondo è stato autorizzato il 25 luglio 2022 dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

La direzione del fondo

FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60
1211 Ginevra 73

La banca depositaria

Banque Pictet & Cie SA
Route des Acacias 60
1211 Ginevra